

CODICE REGOLAMENTARE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

(approvato con delibera del C.C n.....del

Con l'adozione del presente Codice Regolamentare delle Attività Economiche sono da intendersi abrogate tutte le norme contenute in Regolamenti ed Ordinanze Comunali precedenti che siano in contrasto con lo stesso.

INDICE

CAPITOLO PRIMO

Disposizioni generali

===

CAPITOLO SECONDO

Commercio in sede fissa

Criteria per il rilascio di autorizzazioni per medie strutture e norme sul procedimento

- 2.1 *Competenze*
- 2.2 *Definizioni*
- 2.3 *Settori merceologici*
- 2.4 *Area Commerciale Integrata*
- 2.5 *Disposizioni comunicative*
- 2.6 *Domande concorrenti*
- 2.7 *Correlazione con altri procedimenti*
- 2.8 *Verifica degli standard e dei parcheggi pertinenziali*
- 2.9 *Nuovi rilasci, trasferimenti, ampliamenti*
- 2.10 *Tipologie dei procedimenti*
- 2.11 *Ricevimento della domanda o della scia*
- 2.12 *Richiesta documentazione ed interruzione termini*
- 2.13 *Istruttoria della domanda-offerta*
- 2.14 *Conclusione del procedimento*
- 2.15 *Accesso agli atti*
- 2.16 *Revoca dell'autorizzazione*

Quotidiani e periodici

- 2.17 *Definizione dei punti di vendita di quotidiani e periodicità*
- 2.18 *Disciplina del settore*
- 2.19 *Regime di scia*
- 2.20 *Contenuto della scia*
- 2.21 *Subingressi*
- 2.22 *Abbinamento con altre attività*
- 2.23 *Modalità di vendita*
- 2.24 *Rinnovo concessione rivendite su aree pubbliche*
- 2.25 *Esercizio abusivo dell'attività – sanzioni*

CAPITOLO TERZO

Commercio su aree pubbliche

Mercati Cittadini

- 3.1 Oggetto
- 3.2 Definizioni
- 3.3 Tipologia dei mercati
- 3.4 Giornate ed orari di svolgimento
- 3.5 Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato
- 3.6 Autorizzazione e concessione di posteggio
- 3.7 Assegnazione posteggi liberi nei mercati e in posteggi isolati esistenti
- 3.8 Subingresso
- 3.9 Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggio
- 3.10 Posteggi vincolati a merceologia specificamente
- 3.11 Spostamento di posteggio (miglioria)
- 3.12 Scambio di posteggio
- 3.13 Ampliamento della superficie di posteggio
- 3.14 Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio
- 3.15 Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati: formazione della graduatoria degli spuntisti
- 3.16 Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- 3.17 Circolazione stradale
- 3.18 Assenze
- 3.19 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- 3.20 Assegnazione giornaliera posteggi liberi riservati ai produttori agricoli
- 3.21 Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
- 3.22 Documenti al seguito
- 3.23 Sanzioni
- 3.24 Disposizioni finali

Mercatini degli Hobbisti

- 3.25 Definizioni e campo di esclusione
- 3.26 esserino e procedimento di rilascio
- 3.27 Attività di verifica
- 3.28 Disposizioni sanzionatorie

Operatori dell'ingegno

- 3.29 Definizione

Mercato Contadino

- 3.30 Caratteristiche

- 3.31 *Gestione del Mercato*
- 3.32 *Prodotti agricoli in vendita*
- 3.33 *Obblighi delle imprese agricole partecipanti al mercato*
- 3.34 *Modalità di vendita ed attività consentite*
- 3.35 *Canone per occupazione di suolo pubblico e Tari*
- 3.36 *Allacci elettrici*
- 3.37 *Rifiuti*
- 3.38 *Obblighi del soggetto gestore*
- 3.39 *Sanzioni*
- 3.40 *Durata*

Fiere Ordinarie e Straordinarie

- 3.41 *Classificazione delle fiere*
- 3.42 *Istituzione e localizzazione delle fiere*
- 3.43 *Giornate e orari di svolgimento*
- 3.44 *Assegnazione pluriennale dei posteggi*
- 3.45 *Gestione del registro delle presenze maturate*
- 3.46 *Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio*
- 3.47 *Revoca dell'autorizzazione / concessione*
- 3.48 *Applicabilità di altre disposizioni*
- 3.49 *Ambito di applicazione*

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 3.50 *Svolgimento attività*
- 3.51 *Divieti*
- 3.52 *Svolgimento attività*

===

CAPITOLO QUARTO

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- 4.1 *Oggetto del regolamento*
- 4.2 *Principi di riferimento*
- 4.3 *Zonizzazione*
- 4.4 *Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione*
- 4.5 *Attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di programmazione*
- 4.6 *Programmazione*
- 4.7 *Requisiti generali per l'attività di somministrazione*
- 4.8 *Centro storico*
- 4.9 *Località del forese*
- 4.10 *Attività stagionali*
- 4.11 *Autorizzazioni temporanee*
- 4.12 *Distributori automatici*

- 4.13 Attività ricettiva alberghiera e all'aria aperta
- 4.14 Esercizi di somministrazione presso strutture ricettive alberghiere
- 4.15 Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico
- 4.16 Trasferimento di sede, ampliamenti e riduzioni di superficie
- 4.17 Subingressi
- 4.18 Vendita per asporto da parte di imprese artigiane
- 4.19 Limitazioni di esercizio
- 4.20 Somministrazione di bevande alcoliche
- 4.21 Attività accessorie
- 4.22 Requisiti e presupposti ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
- 4.23 Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)
- 4.24 Disciplina del subingresso
- 4.25 Controlli
- 4.26 Perdita dei requisiti qualitativi
- 4.27 Chiusura temporanea dell'attività
- 4.28 Sanzioni
- 4.29 Disposizioni finali

===

CAPITOLO QUINTO

Promozione e valorizzazione delle “Botteghe Storiche” e dei “Mercati storici”

- 5.1 Principi e finalità
- 5.2 Ambito di applicazione
- 5.3 Requisiti delle “Botteghe Storiche”
- 5.4 Requisiti dei “Mercati Storici”
- 5.5 Individuazione delle “Botteghe storiche” e dei “Mercati storici”
- 5.6 Status di “Bottega storica” e “Mercato storico”
- 5.7 Albo delle Botteghe storiche e dei Mercati storici
- 5.8 Sezioni dell'Albo
- 5.9 Domanda di iscrizione all'Albo
- 5.10 Commissione tecnica
- 5.11 Marchio
- 5.12 Cancellazione dall'Albo
- 5.13 Subingresso in locali iscritti all'Albo
- 5.14 Agevolazioni e benefici
- 5.15 Condizioni e vincoli
- 5.16 Controlli e sanzioni
- 5.17 Norma di salvaguardia

===

CAPITOLO SESTO

DE.C.O. - Denominazione comunale di origine

- 6.1 Finalità e ambito di applicazione
- 6.2 Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni

- 6.3 *Istituzione del Registro De.C.O.*
- 6.4 *Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro*
- 6.5 *La struttura organizzativa*
- 6.6 *Le iniziative comunali*
- 6.7 *Le tutele e le garanzie*
- 6.8 *Le attività di coordinamento*
- 6.9 *Promozione di domande di registrazione ufficiale*
- 6.10 *Istituzione di una speciale*
- 6.11 *Riferimento alle normative statali e regionali*
- 6.12 *Istituzione di un Osservatorio comunale*
- 6.13 *Norme finali*

===

CAPITOLO SETTIMO

Attività di taxi e Noleggio con conducente di vetture fino a 9 posti (NCC)

- 7.1 *Disciplina del servizio*
- 7.2 *Definizione del servizio*
- 7.3 *Condizioni di esercizio*
- 7.4 *Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea*
- 7.5 *Ambiti operativi territoriali*
- 7.6 *Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione*
- 7.7 *Concorso per l'assegnazione delle licenze*
- 7.8 *Contenuti del bando*
- 7.9 *La commissione comunale consultiva*
- 7.10 *La commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni*
- 7.11 *Attività delle commissioni di concorso*
- 7.12 *Presentazione delle domande*
- 7.13 *Materie di esame*
- 7.14 *Assegnazione e rilascio della licenza*
- 7.15 *Titoli di preferenza*
- 7.16 *Inizio del servizio*
- 7.17 *Validità della licenza*
- 7.18 *Trasferibilità della licenza*
- 7.19 *Taxi di scorta*
- 7.20 *Comportamento del conducente in servizio*
- 7.21 *Interruzione del trasporto*
- 7.22 *Trasporto degli handicappati*
- 7.23 *Idoneità dei mezzi*
- 7.24 *Tariffe*
- 7.25 *Turni ed orari di servizio*
- 7.26 *Trasporto bagagli e animali*
- 7.27 *Forza pubblicata*
- 7.28 *Vigilanza*
- 7.29 *Diffida*
- 7.30 *Sanzioni*
- 7.31 *Sospensione della licenza*
- 7.32 *Revoca della licenza*

- 7.33 Procedimento sanzionatorio
- 7.34 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
- 7.35 Irrogazione delle sanzioni
- 7.36 Disposizioni finali

===

CAPITOLO OTTAVO

Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing

- 8.1 Ambito di applicazione
- 8.2 Modalità e requisiti per l'esercizio dell'attività
- 8.3 Requisiti professionali per acconciatore,barbiere ed estetista
- 8.4 Requisiti professionali per esercenti tatuaggio e piercing
- 8.5 Modalità di svolgimento dell'attività
- 8.6 Segnalazione certificata di inizio attività (scia)
- 8.7 Subingresso per atto tra vivi
- 8.8 Subingresso mortis causa
- 8.9 Cessazione dell'attività
- 8.10 Controlli sulle operazioni effettuate con segnalazione certificata di inizio attività
- 8.11 Orari e tariffe
- 8.12 Vendita prodotti
- 8.13 Cessazione degli effetti della segnalazione certificata di inizio attività
- 8.14 Sospensione, decadenza, revoca e cessazione dell'attività abusivamente
- 8.15 Sanzioni
- 8.16 Vigilanza
- 8.17 Rinvio
- 8.18 Disposizioni transitorie e finalità
- 8.19 Validità

===

CAPITOLO NONO

Spettacoli viaggianti, circhi equestri, balli a palchetto o balere, teatri viaggianti, esibizione moto-auto acrobatiche e sanzioni amministrative e disposizioni finali

Spettacoli viaggianti

- 9.1 Ambito di applicazione
- 9.2 Definizioni
- 9.3 Requisiti per la concessione delle aree
- 9.4 Modalità di presentazione della domanda per la partecipazione al Luna Park
- 9.5 Comunicazione di accoglimento/diniego della domanda di partecipazione
- 9.6 Modalità di rilascio dei titoli abilitativi
- 9.7 Obblighi del concessionario dell'area
- 9.8 Anzianità di frequenza, domanda, mestiere e categoria
- 9.9 Graduatorie di anzianità
- 9.10 Definizione di frequentatore abituale

- 9.11 Conversione dell'attrazione e modalità di presentazione della domanda-offerta
- 9.12 Subingresso
- 9.13 Sostituzione di attrazione
- 9.14 Abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione del Luna Park tradizionale, fiere, sagre o altre manifestazioni
- 9.15 Concertazione
- 9.16 Aree, organico, periodi e modalità di svolgimento dell'attività
- 9.17 Attrazioni novità
- 9.18 Attività complementari
- 9.19 Tariffe e canoni
- 9.20 Deposito cauzionale
- 9.21 Installazione estemporanee

Circhi equestri

- 9.22 Disposizioni generali
- 9.23 Aree utilizzabili per lo svolgimento dell'attività circense
- 9.24 Presentazione delle domande
- 9.25 Rilascio dei titoli abilitativi
- 9.26 Obblighi del concessionario dell'area
- 9.27 Tutele degli animali
- 9.28 Abitazioni mobili e mezzi di trasporto in occasione dei circhi equestri

Balli a palchetto, balere, teatri viaggianti, esibizione moto-auto acrobatiche

- 9.29 Disposizioni generalità
- 9.30 Titoli abilitativi e presentazione delle domande

Sanzioni amministrative

- 9.31 Sanzioni amministrative pecuniarie principali
- 9.32 Sanzione accessoria (sospensione)

Disposizioni finali

- 9.33 Norma transitoria

CAPITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Il presente codice raggruppa e coordina le disposizioni regolamentari di competenza comunale attinenti all'attivazione e allo svolgimento di attività produttive, commerciali e di servizio.

Il codice integra le disposizioni legislative sovraordinate vigenti ,comunque cogenti, per disciplinare gli aspetti conferiti alla competenza comunale dalla disciplina legislativa stessa.

Le modifiche ed integrazioni alla disciplina legislativa sovraordinata trovano applicazione diretta e hanno preminenza rispetto alla corrispondente normativa interessata e non necessitano, per la sua efficacia , di ulteriori provvedimenti attuativi di carattere regolamentare fatto salvo che ciò sia espressamente previsto nelle disposizioni nazionali e regionali.

Le normative sovraordinate di settore sono puntualmente indicate nel sito web SUAPER Emilia Romagna all'indirizzo “ accessunitaro.lepida.it/suaper” anche attraverso il sito internet del Comune.

Per le pertinenti materie contenute nel presente Codice, si utilizza lo strumento della diffida amministrativa, secondo le modalità indicate all'art. 7-bis della l.r. n. 21/1984, la cui applicazione è stata deliberata dal C.C. con proprio atto n.10/2014.

CAPITOLO SECONDO

COMMERCIO IN SEDE FISSA

CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE E NORME SUL PROCEDIMENTO

d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114

(recepito con delib. CC 66 del 26/09/2000)

[l.r. 14/1999, DCR n.1253/1999 modif. da DDC.R. n.344/2002, n. 653/2005, n. 155/2008 e n. 35/2015] e Dlgs 222/2016

2.1 - COMPETENZE

Compete ai comuni, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del d.lgs. 114/1998 e dell'art. 3 comma 6 sub a) della l.r. 14/1999, adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita, da intendersi, per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4 d.lgs. 114/98), strutture con superficie compresa fra 251 e 2500 mq.

2.2 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi della DCR n. 1253/1999 s.m.i., ai fini dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti articolano le norme relative alle medie superfici di vendita alle seguenti ulteriori specificazioni in classi dimensionali:

- **Medio-piccole** strutture di vendita: con superficie da mq 250 fino a 1500 mq,
- **Medio grandi** strutture di vendita: con superficie di vendita da 1500 mq fino a 2500 mq,

in relazione ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e simili oltre alla zona avancassa e/o d'ingresso se interessate da esposizione di merci. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

3. L'individuazione di aree di esclusiva pertinenza della funzione commerciale, per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 2,5 ettari di superficie territoriale e quindi tali da consentire la concentrazione di più strutture di vendita anche attraverso fasi successive di accrescimento e comunque quando consentano l'insediamento di medie superfici per una superficie di vendita complessiva superiore a 5000 mq., deve avvenire nell'ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) o di apposita variante allo stesso, al fine di una valutazione congiunta degli effetti cumulativi che tali scelte urbanistiche possono produrre sui differenti sistemi (viabilità e traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento delle infrastrutture, ecc.)

4. Si definisce **centro commerciale** una media o una grande struttura di vendita (oltre i 2500 mq) in cui più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I

centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). Deve essere considerata unitariamente, ai fini dell'individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti urbanistici, l'aggregazione di più esercizi commerciali, anche se collocati in unità edilizie distinte, purché situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali e, in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unità edilizie fisicamente accostate.

5. Per *superficie di vendita* di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

6. Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; analoga equiparazione è stabilita per quanto riguarda indirizzi, direttive e requisiti urbanistici.

7. L'articolazione dei centri commerciali è descritta al punto 1.7 della delib. C.R. 1253/1999.

2.3 - SETTORI MERCEOLOGICI

1. I settori merceologici sono due e sono i seguenti:

- a) alimentare,
- b) non alimentare.

2. Al fine dell'applicazione degli standard urbanistici, nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva.

2.4 - AREA COMMERCIALE INTEGRATA

1. Il punto 1.8 della DCR 1253/99 e succ. modif. dispone che, negli strumenti edilizi ed ai fini degli indirizzi regionali, si definisce **area commerciale integrata** un'area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata al commercio, all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari.

2. Deve comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni in conformità alla specifica pianificazione comunale e provinciale. E' configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi. La superficie di vendita complessiva delle medie e grandi strutture di vendita deve essere prevista nel progetto urbanistico e costituisce riferimento ai fini dell'applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci.

Dal punto di vista della collocazione urbanistica, dell'organizzazione insediativa, dell'accessibilità e degli effetti sul territorio queste zone sono da considerare unitariamente nell'ambito di un piano urbanistico attuativo; poiché la realizzazione, anche se per parti, deve avvenire nell'ambito di un piano urbanistico unitario (Piano Attuativo).

Il livello dell'area commerciale integrata è definito dalla presenza o meno di singole grandi strutture di livello superiore, o dalla superficie territoriale totale.

3. Deve essere considerata comunque unitariamente e quindi grande struttura di vendita l'aggregazione di più esercizi commerciali, che superi i limiti dei 2.500 mq. di SV nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, collocati in unità edilizie fisicamente accostate.

4. Si definisce di livello superiore l'area commerciale integrata che comprende più strutture di cui almeno una grande struttura di livello superiore alimentare o non alimentare e comunque qualora superi la superficie territoriale di 5 ettari.

5. Nell'Area commerciale integrata è ammessa la possibilità di vendita di generi alimentari esclusivamente quali elementi accessori e complementari alla merceologia principale non alimentare. L'aggiunta del settore "alimentare" è possibile per una superficie complessiva nel comparto di mq.200 e, condizione contestuale, detta superficie non può eccedere il 30 % della superficie del singolo esercizio e comunque per non più di 30 mq. sempre nel singolo esercizio; il tutto senza che sia previsto un aumento di capacità edificatoria nel comparto.

2.5 - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Le autorizzazioni all'apertura, ampliamento e trasferimento, in ogni caso, sono subordinate al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria ed edilizi, delle norme sulla destinazione d'uso e delle norme urbanistiche, nonché dei requisiti urbanistici di cui al punto 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253/99 e succ. modif.

2. Il richiedente l'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98 come sostituito dall'art. 71 del d.lgs 59/2010 e successive modificazioni.

3. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla verifica della conformità urbanistica: Il progetto tecnico esplicativo dell'iniziativa dovrà contenere quanto descritto con DCR n.1253/1999 con le modifiche introdotte dalle DDCR n. 344/2002, n. 653/2005 e n.155/2008.

4. Gli ampliamenti sono concedibili non oltre il limite dimensionale massimo degli esercizi.

5. La riduzione di superficie è sempre concedibile.

6. In caso di concentrazione o di accorpamento l'autorizzazione è sempre dovuta:

a) la superficie di vendita del nuovo esercizio non deve superare la somma dei limiti massimi indicati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 114/98 (cioè 250 mq. per esercizio accorpato o concentrato), tenuto conto del numero degli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione;

b) per ogni esercizio di vicinato concentrato l'ampliamento è consentito fino al limite massimo di 250 mq.

2.6 - DOMANDE CONCORRENTI

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità si intendono concorrenti le domande di

apertura e/o di trasferimento di medie strutture di vendita del medesimo settore merceologico e tipologia dimensionale, corredate dalla prescritta documentazione, riferite alla medesima zona di P.S.C. e pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria.

2. La priorità fra le domande concorrenti tiene altresì conto dei seguenti elementi:

- recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;
- migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale risultante dallo studio di impatto presentato;
- maggiori impegni contratti in convenzione con il Comune per la mitigazione degli impatti.

3. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento all'art.12 della l.r. 14/99 e succ. modif.

2.7 - CORRELAZIONE CON ALTRI PROCEDIMENTI

1. Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d'uso che implicino pratiche edilizie, l'interessato deve inoltrare contestualmente la relativa istanza edilizia, citando in ciascuna delle due domande la domanda correlata. L'emanazione del permesso di costruire è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2. Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita, sia necessaria la preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo, l'interessato può inoltrare contestualmente la proposta relativa allo stesso, la domanda di autorizzazione commerciale e la pratica edilizia, al fine di un esame congiunto. In tal caso il rilascio dell'autorizzazione commerciale è comunque subordinato alla preventiva conclusione dell'iter di approvazione del piano urbanistico attuativo. Il rilascio del permesso di costruire è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2.8 - VERIFICA DEGLI STANDARD E DEI PARCHEGGI PERTINENZIALI

1. L'apertura di nuovi spazi commerciali, l'ampliamento, l'esercizio di attività commerciali in locali già destinati ad altro uso, è subordinata alla individuazione delle superfici per standard urbanistici definite dalle norme vigenti del R.U.E. e/o da altre specifiche di settore. La verifica degli standard e dei parcheggi pertinenziali per le medie strutture di vendita, oltre alla nuova apertura di esercizio commerciale, è dovuta in caso di:

- a) ampliamento, con o senza trasferimento di sede, della SV, superficie di vendita: la verifica va fatta sulla SV totale, fatti salvi i casi di possibile monetizzazione e riduzione;
- b) apertura di un nuovo esercizio di vendita in locali precedentemente destinati ad altro uso;
- c) variazione del settore merceologico da non alimentare a settore alimentare con o senza ampliamento e/o trasferimento.

2.9 - NUOVI RILASCI, TRASFERIMENTI, AMPLIAMENTI

1. L'avvio dell'attività (nuova attività, trasferimento di sede, ampliamento di superficie, subentro, variazione di settore merceologico) di medio struttura di vendita è subordinato alle presenti disposizioni e, in particolare, al dettato del successivo punto 2.10.

2. L'avvio di attività di media struttura (sia medio-piccola che medio-grande) di vendita del settore non alimentare e alimentare è soggetta ad autorizzazione previa verifica di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, e ad ogni altro disposto specifico di settore di carattere igienico-sanitario, di sicurezza, ambientale e a condizione che l'esercente sia in possesso dei requisiti morali e professionali (in caso di vendita di prodotti compresi nel settore alimentare), di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010.

2.10 - TIPOLOGIE DEI PROCEDIMENTI

1. Il procedimento amministrativo di cui all'art. 8.4 del d.lgs. n.114/1998 è stato ridefinito dall'all.A del d.lgs. 222/2016. Viene pertanto attivato da parte del richiedente, di massima, ma con le specificazioni di cui alla citata tabella, cui si rimanda per il dettaglio:

- **media struttura di vendita del settore non alimentare:**

- per esercizi con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi inferiore a 400 mq:

- *domanda, cui segue autorizzazione – silenzio assenso (decorsi 90 giorni)* nei casi di:

- apertura;
- trasferimento di sede;
- ampliamento;

- *comunicazione* nei casi di:

- subingresso;
- cessazione;

- per esercizi con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi superiore a 400 mq o comunque nel caso l'attività ricada in uno dei punti dell'All. 1 al d.p.r. 151/2011,

- *domanda, cui segue autorizzazione – silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA per prevenzione incendi* nei casi di:

- apertura;
- trasferimento di sede;
- ampliamento;

- *comunicazione di subentro più comunicazione per voltura prevenzione incendi* nei casi di:

- subingresso;

- *comunicazione* nei casi di:

- cessazione;

- **media struttura di vendita del settore alimentare:**

- per esercizi con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi inferiore a 400 mq.:

- *domanda, cui segue autorizzazione – silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA per notifica sanitaria* nei casi di:

- apertura;
- trasferimento di sede;
- ampliamento;
- *SCIA UNICA* (con notifica sanitaria) nei casi di:
 - subingresso
- per esercizi con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi superiore a 400 mq o comunque nel caso l'attività ricada in uno dei punti dell'All. 1 al d.p.r. 151/2011,
 - *domanda*, cui segue *autorizzazione – silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA unica (SCIA per prevenzione incendi più notifica sanitaria)* nei casi di:
 - apertura;
 - trasferimento di sede;
 - ampliamento;
 - *SCIA UNICA* (comunicazione subingresso più notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi) nei casi di:
 - subingresso;
 - *comunicazione* nel caso di:
 - cessazione.

2. La SCIA può essere Unica o semplice qualora sia allegata alla domanda di autorizzazione.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dei Servizi Tecnici o suo delegato.

2.11 - RICEVIMENTO DELLA DOMANDA O DELLA SCIA

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.p.r. 160/2010 il SUAP gestisce in via telematica tutti i procedimenti ad esso afferenti. Le domande e le SCIA devono essere trasmesse obbligatoriamente tramite la piattaforma regionale SUAPER, cui anche il Comune di Fidenza ha aderito, utilizzando la specifica modulistica. Il sistema genera una ricevuta di avvenuta consegna ed inoltra, a registrazione avvenuta, gli estremi del protocollo generale.

2.12 - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA E INTERRUZIONE TERMINI

1. Verificata la domanda o la SCIA, nel caso di incompletezza o irregolarità della stessa, il responsabile del procedimento provvederà a richiedere all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento, le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento, salvo il caso di irricevibilità per irregolarità non sanabili.

I termini interrotti nel corso dell'istruttoria inizieranno a decorrere ex novo al momento della presentazione della documentazione integrativa richiesta e potranno essere interrotti una seconda volta solo qualora vi fosse la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione comunale e che essa non possa acquisire autonomamente.

2. Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini iniziano a decorrere nuovamente dalla data del ricevimento degli stessi da parte dell'amministrazione comunale.

3. A seguito di presentazione di SCIA, in caso di non conformità dell'attività, ai sensi dell'art. 19 l. 241/90 e succ. modif. il Comune entro 60 gg dal ricevimento dell'istanza invita a conformare l'attività intrapresa, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. In

difetto di adozione delle misure ritenute necessarie, decorso il predetto termine, l'attività è da intendersi vietata.

2.13- ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Le domande di cui al punto 2.10 sono soggette alla verifica del rispetto dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita.

2. Il rilascio dell'autorizzazione per media struttura di vendita è subordinato:

1. alla presentazione, da parte dell'interessato, in allegato alla domanda da inoltrare tramite la piattaforma SUAPER, di un progetto tecnico esplicativo dell'iniziativa nel suo complesso;
2. al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti morali e professionali (se trattasi di attività commerciale del settore alimentare) di cui all'art. 5 del d.lgs. n.114/1998;
3. al rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso ed ai regolamenti edilizi;
4. al rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;
5. al rispetto del regolamento comunale d'igiene.

Oltre ai suddetti criteri il rilascio dell'autorizzazione per medie strutture di vendita è subordinato:

- a) alla verifica dell'esistenza progettuale degli standard di parcheggio e verde pubblico e di parcheggi pertinenziali funzionalmente collegati alla struttura di vendita con capacità adeguata alle vigenti disposizioni in materia;
- b) alla verifica dell'esistenza di idonei collegamenti pedonali e viari che assicurino una funzionale accessibilità (distintamente per il flusso merci ed il flusso della clientela) alla struttura di vendita;
- c) alla verifica del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di impatto acustico.

3. A tale fine il progetto tecnico esplicativo dell'iniziativa da allegare alla domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie o estensione merceologica di una media struttura di vendita dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) descrizione dell'area di insediamento della struttura con indicati tutti i riferimenti relativi allo stato di fatto ed allo stato di progetto;
- b) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa (tecniche di vendita, organizzazione degli spazi di vendita, bacino d'utenza, ecc. In particolare, se trattasi di centro commerciale, indicazione del numero complessivo degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita e settori merceologici di ciascun esercizio commerciale, ecc.);
- c) descrizione della struttura che si intende realizzare, riconvertire, ristrutturare, ampliare, con specificazione della destinazione dei singoli vani (superficie di vendita - distinta eventualmente in alimentare e non alimentare -, magazzini, uffici, servizi, ecc.), nonché illustrazione del relativo progetto architettonico;
- d) descrizione delle aree previste per i parcheggi distinti per categoria di veicolo (autoveicoli; motoveicoli; cicli), nonché delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci.

Al progetto tecnico esplicativo devono inoltre essere allegati:

1. cartografia, in scala adeguata, con l'indicazione della collocazione dell'iniziativa sulla viabilità della zona e delle previsioni in termini di viabilità e parcheggi derivanti da strumenti di pianificazione territoriale vigente; descrizione delle prescrizioni urbanistiche influenti sull'area interessata;
2. planimetria dei locali di vendita, con l'indicazione della superficie di vendita e di quella destinata ad altri usi ed indicazione della superficie del lotto in cui insiste, della superficie coperta dell'edificio in cui è collocata, della superficie destinata a verde ed a parcheggio di pertinenza, ecc.
3. estratto di mappa catastale relativo alle aree interessate dalla domanda di autorizzazione.

Per le medio-grandi strutture di vendita di cui al punto 1.4, lettera b), della DCR 1253/1999 (esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq e fino a 2.500 mq di superficie di vendita nei comuni aventi popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) il progetto tecnico esplicativo, oltre agli elementi sopra indicati, dovrà contenere i seguenti ulteriori elementi:

- a) descrizione della rete viaria in essere, dei flussi di traffico esistenti, della situazione relativa alla mobilità ed ai servizi di trasporto collettivo;
- b) previsioni dei flussi di traffico a seguito dell'apertura della nuova struttura ed illustrazione delle soluzioni che si intendono adottare per il miglioramento della mobilità sulla rete viaria di riferimento;
- c) studio di impatto acustico.

Qualora la documentazione tecnica e cartografica di cui sopra risulti già parzialmente depositata presso l'Amministrazione comunale a corredo di domanda di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato potrà ometterne la presentazione a corredo della domanda di autorizzazione commerciale dichiarando che la stessa risulta già allegata ad altra istanza, specificandone gli estremi.

4. Il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga necessario, può convocare la conferenza dei servizi ai sensi dell'Art. 14 e seguenti della l. n. 241/1990 e smi, dei cui lavori verrà redatto apposito verbale che costituirà parere istruttorio per l'emissione del provvedimento di accoglimento o diniego dell'istanza esaminata.

2.14 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il comune, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, ovvero dall'integrazione nel frattempo eventualmente intervenuta, deve procedere al rilascio dell'autorizzazione. A tale scopo, terminata la fase istruttoria, il dirigente o suo delegato provvede a rilasciare l'autorizzazione ovvero a notificare all'interessato un provvedimento di diniego.

2. Per quanto concerne i procedimenti soggetti a SCIA, l'attività potrà essere iniziata immediatamente fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 19 della l. 241/90 e succ. modif.

2.15 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2.16 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n.114/1998, l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga su richiesta motivata dell'interessato in caso di comprovata necessità;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010
- d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'Art. 22.2 del d.lgs. n.114/1998.

QUOTIDIANI E PERIODICI

2.17 – DEFINIZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170 come modificato da ultimo dal d.l. 24 aprile 2017, n. 50 conv. in l. 21 giugno 2017 n. 96, il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

- a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
- b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal decreto, quotidiani e/o periodici in aggiunta ad altre merci.

2.18 – DISCIPLINA DEL SETTORE

1. Le rivendite della stampa quotidiana e periodica sono attività liberalizzate a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 che ha recepito la direttiva europea 123/CE/2006, più conosciuta come direttiva Bolkestein.
2. La previsione di pianificazione del settore in base alla densità abitativa, al rapporto domanda-offerta sulla base dell'entità delle vendite degli ultimi due anni ed alla rete distributiva esistente deve intendersi abrogata.
3. Deve essere garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali.
4. Con intesa in sede di Conferenza unificata saranno individuati, ai sensi del d.lgs. 170/2001 e succ, modif. nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente.

2.19 – REGIME DI SCIA

1. L'inizio attività, il trasferimento di sede e il subingresso (trasferimento della gestione o della titolarità della rivendita per atto tra vivi o per causa di morte) sono soggetti alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) online, tramite la piattaforma regionale SUAPER.
2. La presentazione della SCIA non è necessaria:
 - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pubblicazioni specializzate;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari allo scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da essi editi;

- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni se costituisce servizio ai clienti;
- g) per la vendita all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

2.20 – CONTENUTO DELLA SCIA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. 13 aprile 1999, n. 108, il regolare svolgimento dell'attività di vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva, abilita, di diritto, alla vendita dei generi del settore non alimentare, limitatamente al dimensionamento di esercizio di vicinato.
2. È consentita, nelle rivendite predette, anche la vendita di pastigliaggi, purché preincartati all'origine industriale e in confezioni sigillate e purché tale vendita non acquisti il carattere della prevalenza. Non necessita dunque, nella sola fattispecie, l'aggiunta del settore alimentare ed il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010

2.21 – SUBINGRESSI

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto fra vivi o a causa di morte avviene mediante SCIA, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
2. Il subentrante può iniziare l'attività di vendita dalla data di presentazione della SCIA.

2.22 – ABBINAMENTO CON ALTRE ATTIVITÀ

1. Ai fini dell'esercizio della vendita di quotidiani e periodici nell'ambito dei punti non esclusivi è consentito l'abbinamento con le attività espressamente previste dall'Art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 170/2001.
2. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:
 - le rivendite di generi di monopolio;
 - le rivendite di carburanti e di oli minerali;
 - i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - le strutture di vendita come definite dall'Art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
 - gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

2.23 – MODALITÀ DI VENDITA

1. I punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.
2. In particolare i punti vendita non esclusivi devono assicurare parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
3. È vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.
4. Gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.

2.24 – RINNOVO CONCESSIONE RIVENDITE SU AREE PUBBLICHE

1. La durata della concessione dell'area pubblica occupata sarà di dodici anni e non potrà rinnovarsi automaticamente.
2. L'area sarà riassegnata all'avente diritto (stesso concessionario o altro concessionario), al termine di tale periodo, a seguito di bando ad evidenza pubblica, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai criteri individuati dall'intesa Stato Regioni del 12 luglio 2012, dall'Art. 70 del d.lgs. n. 59/2010 e successive modificazioni.

2.25 – ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ - SANZIONI

1. L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di giornali e riviste è sottoposto alla medesima disciplina sanzionatoria prevista per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa di cui al d.lgs. 114/1998, ai sensi dell'Art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 170/2001.

CAPITOLO TERZO

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

MERCATI CITTADINI

3.1 - OGGETTO

1) Il presente Capitolo disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere, sui posteggi isolati, in forma itinerante, ai sensi e per gli effetti del Titolo X del d.lgs. n. 114/1998 e s.m.i., della l.r. n. 12/1999 e s.m.i.; della D.G.R. n. 1368/1999 come modificata dalla D.G.R. n. 485/2013 e s.m.i., del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.; dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/07/2012 (di seguito denominata anche solo Intesa), nonché dal successivo Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/01/2013 (di seguito denominato anche solo Documento Unitario). Lo svolgimento dell'attività per il commercio su area pubblica è inoltre subordinato alla disciplina prevista dalla l.r. n. 1/2011 e s.m.i. (DURC);

2) Le concessioni pluriennali rilasciabili, in linea con quanto previsto dall'Intesa e dal Documento Unitario, hanno durata di *dodici anni*. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 8 della Intesa e dell'art. 8 della Conferenza Unificata così come meglio esplicitate nei successivi articoli.

3.2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- **posteggio isolato**: il posteggio su area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche non ricadente in un'area mercatale;
- **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- **presenze in un mercato**: il numero di volte che un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario del posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente sul

mercato;

- **presenze in una fiera**: il numero delle volte che un operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- **miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera o mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;
- **scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;
- **posteggio riservato**: il posteggio riservato ad operatori con merceologia specifica (ad es. ai produttori agricoli);
- **spunta**: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze dei titolari di concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati ad operatori richiedenti ed inseriti in apposita graduatoria;
- **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato, inserito, avendone fatto richiesta, nell'apposita graduatoria di spunta;
- **attività stagionali**: quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare, che può comprendere frazione dell'anno successivo a quello iniziale;
- **Gestione in loco dei mercati** :di competenza del Comando di Polizia Municipale;
- **Suap**: Settore preposto ad emanare determinazioni e/o provvedimenti in materia, fatto salvo il pagamento dei relativi tributi di pertinenza del Servizio Entrate e i provvedimenti inerenti la viabilità e la sicurezza di pertinenza del Comando di Polizia Municipale;
- **Servizio di Vigilanza**: si intende il Comando di Polizia Municipale; per il Servizio di Vigilanza Igienico-Sanitaria si fa riferimento l'A.S.L. di Parma Distretto di Fidenza Servizio Igiene Pubblica.

3.3 - TIPOLOGIA DEI MERCATI

1. Ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 12/1999 e s.m.i i mercati sono così definiti:
 - a) **mercati ordinari**, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) **mercati a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati: - per settori merceologici; - per specializzazioni merceologiche; - per settori e specializzazioni merceologiche;
 - c) **mercati straordinari**, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
 - d) **mercatini degli hobbisti**, appositamente istituiti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis) della l.r. 12/99 e s.m.i., aperti a coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore.

2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

3.4 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Nel territorio del Comune di Fidenza hanno luogo due mercati ordinari, settimanali, i quali si svolgono nelle giornate di **mercoledì** e di **sabato**;
2. I mercati anzidetti, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della l.r. n. 12/1999 sono di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21° (art. 30 comma 5 d.lgs. n. 114/1998 e con gli artt. 176 r.d. n. 635/1940 e 86 del TULPS).
3. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente effettuato ad eccezione dei seguenti giorni: 1° gennaio, 25 e 26 dicembre. Il Sindaco, tuttavia, su richiesta degli operatori e sentite le Associazioni, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione del mercato.
4. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 12 comma 4 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dall'art. 50 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. modif, tenuto conto degli indirizzi di cui alla DGR 1368/1999. Nella medesima ordinanza sono altresì indicati:
 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
 - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie ossia qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 16;
 - f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui ai precedenti punti.
5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse l'Amministrazione con apposito provvedimento, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone preventiva e comunque tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.
6. Il Dirigente/Responsabile del SUAP può autorizzare l'occupazione del suolo pubblico anche da parte dei soggetti sotto elencati in aree appositamente individuate:
 - a) imprenditori, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che erogano servizi quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, fotografi, riproduttori di chiavi,

baby parking e simili;

b) imprenditori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che, per promuovere i propri prodotti chiedono uno spazio per esporli e/o per distribuire materiale pubblicitario;

c) associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), partiti politici e organizzazioni sindacali, previa verifica degli spazi, purché occupino un'area non superiore a 9 mq (3 m x 3 m).

Non è ammessa la raccolta di fondi fine a sé stessa.

3.5 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

I mercati si svolgono lungo le vie XX Settembre, De Amicis, Musini e in I.go Cesare Battisti e sono così composti:

a) mercoledì

- n. 85 posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche di cui:

n. 66 settore merceologico non alimentare;

n.19 settore merceologico alimentare di cui n. 11 con posteggio che necessita la fornitura di energia elettrica per la conservazione degli alimenti, n. 6 ortofrutta e n. 2 produttori agricoli;

- n. 2 posteggi riservati a comunità di recupero ex tossico dipendenti per la vendita di prodotti di loro produzione.

b) sabato

- n. 101 posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche di cui:

n. 80 settore merceologico non alimentare;

n. 21 settore merceologico alimentare di cui n. 12 con posteggio che necessita la fornitura di energia elettrica per la conservazione degli alimenti. n. 7 ortofrutta e n. 2 produttori agricoli;

- n. 2 posteggi riservati a comunità di recupero ex tossico dipendenti per la vendita di prodotti di loro produzione.

3.6 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati o in posteggi isolati mediante l'utilizzo di posteggi dati in concessione e nelle fiere è rilasciata dal Comune competente per territorio, previo espletamento di procedura di evidenza pubblica di cui al punto 3.7.
2. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R., gli interessati possono presentare domanda di rilascio di autorizzazione di tipo "A" relativa ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, possono chiedere la relativa concessione di posteggio.
3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1) può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali, regolarmente costituite o cooperative.
4. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa; a tal fine nella domanda di autorizzazione deve essere rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, INPS e INAIL e devono essere comunicati gli estremi di registrazione

presso tali istituti previdenziali, ai sensi della l.r. n.1/2011 e s.m.i. Il Comune effettua controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000. L'impresa deve inoltre essere in regola con il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e di eventuali altri oneri dovuti, quali i costi per allacci elettrici.

5. L'autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere, l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.
6. Un medesimo soggetto giuridico non può essere detentore, a qualsiasi titolo, di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, in aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100 (cento), ovvero di più di tre concessioni per settore merceologico, in aree mercatali con numero di posteggi superiore a 100 (cento). Le domande presentate da operatori già titolari del numero massimo di concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
7. Le presenze maturate in un mercato utilizzate per ottenere una autorizzazione e concessione di posteggio della durata di dodici anni sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
8. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento di oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento/recupero rifiuti nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.
9. La durata della concessione di posteggio è di dodici anni e non potrà rinnovarsi automaticamente; il posteggio sarà riassegnato all'avente diritto (stesso concessionario o altro concessionario), al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai criteri individuati dall'intesa Stato Regioni del 12 luglio 2012, dall'art. 70 del d.lgs. n. 59/2010 e successive modificazioni.
10. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuato ai sensi del seguente punto 3.9 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuato ai sensi dei successivi punti 3.8 e 3.11 comportano la volturazione delle rispettive concessioni di posteggio. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo punto 3.8.
11. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e in subordine, in altra area individuata dal Comune;
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare, giustificati come previsto al successivo punto 3.18;
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.
12. L'autorizzazione amministrativa è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti morali e/o professionali previsti dalla legge;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;

- c) nel caso di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera b) e c) del precedente comma 12;
- d) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo punto 3.13 comma 2.
- e) nel caso in cui decorsi i sei mesi di sospensione dell'autorizzazione per mancata regolarizzazione della posizione contributiva venga accertato che non vi sia sussistenza del DURC attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL ovvero la certificazione di regolarità contributiva per le imprese iscritte solo all'INPS.

3.7 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI E IN POSTEGGI ISOLATI ESISTENTI

1. Entro il 31 di gennaio ed entro il 31 di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione sul BUR l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare da esporre all'Albo Pretorio online congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri di concessione dei posteggi.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi o di nuova istituzione nei mercati esistenti è effettuata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2, lett. c) punto 1) della DGR n.1368/1999, s.m.i.
3. Nel caso di cui al suddetto comma 2, i criteri di selezione applicabili sono quelli previsti dal Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24.01.2013, al paragrafo 2) lett. a1) e lett. b).
4. Le domande devono essere presentate con modalità telematica ed utilizzando il portale SUAPER, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. in cui sono pubblicati i posteggi liberi. In caso di malfunzionamento del portale che impedisca il rispetto della scadenza, è ammessa la presentazione della domanda in formato PDF e firmata digitalmente, inviata con posta elettronica certificata all'indirizzo pec del SUAP (suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it). Entro tre giorni dalla risoluzione del problema la pratica dovrà pervenire correttamente. Non sono ammesse altre modalità di presentazione o invii a indirizzi pec diversi, anche se istituzionali.
5. Alle domande presentate da operatori già titolari di posteggi, si applica il punto 3.6 del presente Regolamento.
7. I posteggi sono assegnati nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche, se determinate, e successivamente agli spostamenti attuati ai fini delle migliorie di cui al punto 3.12.
8. I posteggi isolati e o i posteggi in mercati sono assegnati, in caso di pluralità di domande, nel rispetto di una graduatoria realizzata in base al criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.
9. La maggiore professionalità dell'impresa è valutata alla luce del criterio dell'anzianità dell'impresa, comprovato dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità di iscrizione dell'impresa partecipante al bando è sommata a quella dell'eventuale dante causa e determina i seguenti punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni	40 punti
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni	50 punti

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni 60 punti

In caso di parità saranno privilegiati gli operatori con maggior numero di presenze alla spunta maturate nel mercato dal soggetto che presenta istanza di concessione e dal suo immediato dante causa, in analogia a quanto disposto nel paragrafo 3) del Documento Unitario di cui sopra fino alla data di pubblicazione sul BUR del posteggio disponibile e riferite ad un'unica autorizzazione.

In caso di ulteriore parità di punteggio, dopo l'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti saranno applicati i criteri sottoindicati nel seguente ordine:

-- maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o dai suoi dante/i causa;

-- operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;

-- sorteggio con modalità definite dal responsabile del Servizio competente.

10. Nel caso in cui i posteggi oggetto di concessione messi a bando siano dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai commi precedenti, comunque prioritari, sono attribuiti ulteriori punti 7 al candidato che si assuma l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale e di rispettare condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, esplicitati dagli atti istitutivi e descrittivi dei posteggi.

11. Le domande inviate fuori termine vengono archiviate e di tale esito vengono informati i richiedenti con semplice comunicazione.

12. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero dei posteggi di un mercato, è effettuata sulla base delle disposizioni di cui ai commi precedenti e nel rispetto di quanto segue :

a. dei settori merceologici o specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinati,

b. previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo punto 3.12.

13. La graduatoria delle domande inviate nei termini ed in regola coi requisiti, è approvata con atto dirigenziale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4 e pubblicata all'Albo Pretorio online per almeno 15 giorni.

14. Successivamente, qualora non pervengano osservazioni da parte degli interessati, nei termini previsti, gli operatori collocati utilmente in graduatoria vengono invitati per la scelta del posteggio ad apposita riunione, da tenersi possibilmente entro 30 giorni dalla scadenza della data di pubblicazione della graduatoria.

15. Della riunione è stilato sommario verbale attestante le scelte degli operatori che sottoscrivono il posteggio prescelto.

16. L'autorizzazione all'esercizio e la concessione di posteggio sono formalizzate con il rilascio di due distinti atti entro 60 giorni dalla data della riunione e con decorrenza dalla medesima data.

17. Qualora entro il termine di pubblicazione siano state presentate osservazioni alla graduatoria, le valutazioni istruttorie dell'ufficio competente si esauriscono in 30 giorni e culminano nel rigetto o nell'accoglimento delle stesse. Nel secondo caso viene riapprovata la graduatoria con atto dirigenziale pubblicato nuovamente all'Albo Pretorio online.

18. Nel caso di posteggi in mercati di nuova istituzione, l'assegnazione avviene secondo una graduatoria stilata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2, lett.c), punto 2) della DGR

n.1368/1999 e s.m.i..

19. In tal caso i criteri di selezione applicabili sono quelli previsti dal Documento Unitario del 24/01/2013, al paragrafo 4), lett. A) stabilendo, in caso di parità, che siano privilegiati gli operatori sprovvisti o con il minor numero di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel Comune.

20. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio con modalità definite dal responsabile dell'ufficio competente.

21. Anche nel caso di posteggi nell'ambito di mercati di nuova istituzione, si applicano le procedure disciplinate dal presente articolo.

22. La durata delle concessioni dei posteggi assegnati, ai sensi del presente articolo, è di anni 12.

23. Il medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o la fiera conta più di cento posteggi), nella medesima area mercatale.

24. Le presenze maturate che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione di posteggio, sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

3.8 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura della autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

3.9 - RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale superiore al 5% del totale dei posteggi il Consiglio comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area di mercato e l'ampiezza dei singoli posteggi. Il Dirigente provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo punto 3.14 qualora la ristrutturazione o lo spostamento coinvolga una quota di posteggi superiore al 5% del totale del mercato.
2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili e urgenti vi provvede il personale di Polizia Municipale di servizio al mercato.
I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo punto 3.14 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
3. In caso di riqualificazione di zone del mercato e di implementazione dei servizi con l'attrezzamento di punti di erogazione di energia elettrica, sarà consentito ai titolari di posteggio che ne facciano richiesta, di poter fruire di detti allacci, previa valutazione delle implicazioni di carattere igienico sanitario e fermo restando l'obbligo di ripetizione dei costi sostenuti dal comune.

3.10 - POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune, sentite le associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori più rappresentative a livello provinciale, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

3.11 - SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Il Comune prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui al punto 3.7 del presente regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessioni di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario, i posteggi

dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, vengono assegnati ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità degli autonegozi e dei banchi.

4. In caso di domande concorrenti, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo punto 3.14, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi.

5. Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi 2 e 3 vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendano liberi a seguito di accoglimento delle domande di migioria.

6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

3.12 - SCAMBIO DI POSTEGGI

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico (alimentare e non alimentare) del mercato.

2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

3.13 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Nell'ambito del mercato è consentito, previa richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che:

- avvenga una sola volta per operatore;
- l'ampliamento non sottragga spazi all'uso comune ed avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza e viabilità;
- l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e il cedente rinunci all'autorizzazione e alla concessione in favore del subentrante;
- l'accorpamento di posteggi contigui da parte della stessa impresa. In questo caso l'anzianità del posteggio risultante dall'accorpamento e la durata della relativa concessione saranno le più favorevoli fra quelle dei posteggi accorpati.

2. La superficie totale del posteggio risultante dall'ampliamento non potrà comunque superare gli 80 mq.

3. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione e della concessione del richiedente.

4. I posteggi oggetto dell'operazione di cui al comma 1 anche se sono considerati funzionalmente come un'azienda unica mantengono la numerazione e le superfici indicate nella planimetria di mercato pertanto:

- in caso di rinuncia dell'autorizzazione da parte dell'operatore interessato o di revoca dell'autorizzazione stessa i posteggi in questione torneranno ad essere considerati singolarmente al fine delle nuove assegnazioni dei posteggi liberi ai sensi del punto 3.7 del presente Capitolo;
- in caso di assenza dell'operatore interessato ai fini dell'applicazione del punto

3.15 del presente Capitolo i posteggi da assegnare giornalmente ad altri operatori saranno due.

5. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 mq. (punto 2 lett. i DGR 1368/1999 e successive modif.)

6. Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 1, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

3.14 - TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. Presso l'U.O. SUAP è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.

2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato è formata considerando in primo luogo la maggiore anzianità di concessione e in caso di parità applicando i criteri di priorità stabiliti dalla normativa vigente regionale e nazionale.

3. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio".

4. In caso di subingresso il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

3.15 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI: FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica o documento equipollente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori presentano apposita comunicazione di partecipazione di spunta ai Comuni nei quali intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati, nelle fiere o isolati. La comunicazione è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità della propria contribuzione INPS e INAIL. I Comuni predispongono entro il **31 marzo** le graduatorie degli spuntisti per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato. In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione di azienda. Ogni anno le imprese commerciali autorizzate dopo il 31 gennaio all'attività di commercio possono presentare entro il **31 luglio** la comunicazione di cui sopra per la partecipazione alle spunte; in questo caso i Comuni aggiornano entro il **30 settembre** le graduatorie degli spuntisti.

2. A cura del Comando di Polizia Municipale è tenuto e aggiornato come presenze, il Registro della Graduatoria degli spuntisti stilato dal SUAP - sulle base delle Comunicazioni di partecipazione alla spunta che l'operatore effettua secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale - per ogni mercato e ciascun settore merceologico, nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 come attuati dal paragrafo 6 del Documento Unitario (art 2

lettera d) della D.G.R. n. 1368/1999 così come modificata dalla D.G.R. 485/2013).

3. La comunicazione è unica per i mercati e le fiere di questo comune, i quali devono essere adeguatamente esplicitati. La comunicazione deve pervenire con modalità telematica ed utilizzando il portale SUAPER. In caso di malfunzionamento del portale è ammessa la presentazione della domanda in formato PDF e firmata digitalmente, inviata con posta elettronica certificata all'indirizzo pec del SUAP (suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it). Entro tre giorni dalla risoluzione del problema la pratica dovrà pervenire correttamente. Non sono ammesse altre modalità di presentazione o invii a indirizzi pec diversi, anche se istituzionali.

4. Per la redazione della graduatoria di cui al comma precedente, si applica il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio e sulla base della documentazione acquisita.

5. A parità di presenze si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa, quale impresa attiva e riferita al commercio su aree pubbliche, rilevabile da visura camerale ed eventualmente documentata dall'operatore anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, s.m.i.. A tal fine si fa riferimento all'iscrizione al Registro Imprese come impresa attiva per il commercio su aree pubbliche del dante causa con maggiore anzianità di iscrizione, da verificare tra tutti i dante causa che si sono succeduti nel ramo d'azienda relativamente all'autorizzazione con cui si partecipa alla spunta. Non si tiene conto degli eventuali periodi di cancellazione dal Registro delle Imprese dell'attività di commercio su aree pubbliche. A tale anzianità di esercizio, nelle graduatorie di spunta, si attribuisce il punteggio previsto al punto 2, lett. a1) del Documento Unitario delle Regioni e delle Province Autonome del 24/01/2013 .

6. In caso di ulteriore parità, si fa esclusivo riferimento alla data di effettiva iscrizione, come impresa attiva, al registro delle Imprese, della ditta che ha effettuato la comunicazione. Prevale in tal caso l'iscrizione più remota.

7. In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione d'azienda.

8. Ogni anno le imprese autorizzate all'attività commerciale dopo il 31 gennaio, o subentrate ad imprese che non hanno provveduto ad effettuare la comunicazione entro tale termine, possono presentare la comunicazione di cui al precedente comma 2), del presente articolo, entro il 31 luglio; in questo caso le graduatorie sono aggiornate dal Servizio competente entro il 30 settembre.

9. In ogni caso le comunicazioni devono essere presentate secondo le modalità previste dalle norme regionali.

10. Modifiche alle graduatorie potranno essere apportate esclusivamente dal Servizio competente per escludere commercianti risultati successivamente all'approvazione, privi dei requisiti o non in regola con le norme contributive, o al contrario, riammettere ambulanti che si sono regolarizzati, producendo idonea documentazione.

11. Il giorno di mercato l'operatore in possesso dei requisiti suddetti deve presentarsi all'orario stabilito dall'ordinanza sindacale per l'assegnazione del posteggio libero, che avverrà sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 2), tenuto conto dei settori merceologici.

12. Non si procede all'assegnazione del posteggio a merceologia esclusiva in assenza di operatori che vendano merce conforme alla merceologia richiesta, se non a favore di

operatori che trattano il settore merceologico previsto nel mercato.

13. Ai fini del riconoscimento della “presenza di spunta”, è necessaria la presenza effettiva dell’operatore o di un suo dipendente o di un collaboratore familiare, associato d’opera o socio in compartecipazione, in ogni caso munito dell’autorizzazione in originale da esibire al momento della “spunta” ed a cui imputare la presenza.

14. L’operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali come richiesto dai vigenti Regolamenti.

15. Nel caso in cui l’operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti l’assegnazione, non provveda ad occupare il posteggio assegnato, lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell’orario di chiusura del mercato, salvo cause di comprovata forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi, si procederà all’annullamento della presenza.

16. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi comporta l’azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi documentati di assenza per malattia o gravidanza, nonché quelli cagionati dal verificarsi di eventi di forza maggiore, debitamente documentati.

17. Le imprese con sede legale in altri Paesi dell’Unione Europea, non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte.

3.16 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA

1. L’operatore ha l’obbligo di esibire l’autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5 comma 1 l.r. 12/99). In caso di SCIA presentata a seguito di subingresso dovrà essere esibita copia della stessa corredata dalla ricevuta di consegna rilasciata dal sistema informatico.
2. L’operatore ha l’obbligo di tenere puliti lo spazio occupato e la zona limitrofa. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata
3. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida, secondo le modalità definite con il Gestore.
4. Per la pulizia dei mercati, il Gestore ha stabilito modalità specifiche di conferimento dei vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.
5. L’amministrazione attiva tramite la Polizia Municipale e gli Agenti Accertatori Ambientali, un’opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.
6. Al termine dell’attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posteggi di vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dal Gestore.
7. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini getta carte.
8. E' vietato il conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati.
9. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a

causa di forza maggiore.

10. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
11. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
12. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
13. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2,30 dal suolo.
14. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
15. Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.
16. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
17. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
18. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
19. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
20. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti.
21. Le operazioni di cottura che comportano l'utilizzo di bombole a GPL o simili sono vietate. Tuttavia sono consentiti gli impianti installati su automezzi per la vendita e preparazione di cibi cotti, a norma e autorizzati dall'Azienda USL alle seguenti condizioni:
 - a) il quantitativo di GPL non deve superare complessivamente i 75 kg;
 - b) gli apparecchi devono risultare conformi alle norme vigenti ovvero provvisti di dispositivo omologato per l'intercettazione del flusso gassoso, in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
 - c) i tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore devono essere conformi alle norme UNI-CIG;
 - d) gli automezzi devono essere abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'ufficio competente;
 - e) la disposizione delle bombole deve risultare tale che le medesime non debbono risultare esposte a fonti di calore e devono essere opportunamente ventilate;
 - f) debbono essere predisposti e resi disponibili due (2) estintori portatili di tipo a

- polvere da almeno 6 kg omologati e revisionati;
22. L'allestimento delle attrezzature e lo sgombero dell'area occupata deve avvenire nei tempi indicati dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dal punto 3.4 comma 5.
 23. Ai fini di un ordinato e regolare sgombero, la circolazione degli automezzi degli operatori, salvo casi eccezionali, non potrà avere inizio prima dell'orario stabilito di abbandono del posteggio.

3.17 - CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce gli eventuali divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale e nelle zone limitrofe.

3.18 - ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'ordinanza sindacale, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti,
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente punto 3.4, salvo il caso di gravi intemperie documentato da rapporto dell'operatore della Polizia Municipale presente sul mercato.
3. Ai fini dell'art. 29 comma 4 lett. b) del d.lgs. 114/98 non sono conteggiati:
 - a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché entro i 30 giorni successivi il verificarsi dell'assenza, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata entro 10 giorni dall'evento;
 - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - d) la mancata partecipazione ai mercati straordinari che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate;
4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29 comma 4 lett. B del d.lgs. 114/98, può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

3.19 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione, è soggetta al rilascio di concessione, in relazione alle disposizioni di cui

all'art. 2.4 della l.r. n.12/1999 e s.m.i., applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- maggiore numero di presenze maturate nel mercato,
- maggiore anzianità di attività comprovata dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- della durata di dodici anni con efficacia estesa all'intero anno solare,
- della durata di dodici anni con efficacia limitata ad un periodo dell'anno solare.

2. L'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non richiede la pubblicazione del relativo avviso sul BUR, ma unicamente la pubblicazione presso l'Albo Pretorio online, che avviene solitamente con cadenza semestrale ed assegnazione di un periodo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande da effettuare con modalità telematica ed utilizzando la piattaforma regionale SUAPER.
3. Ciascun produttore agricolo non può detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato ed il posteggio può essere ceduto solo congiuntamente all'azienda agricola. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nel medesimo ambito mercatale sono da considerarsi irricevibili.
4. L'assegnazione di posteggi che si rendessero disponibili:
 - per incremento del numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato,
 - a seguito di istituzione di nuovo contesto mercatale, è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al comma 1), del presente articolo, stante sempre e comunque il limite di cui al comma precedente.
5. La concessione del posteggio non è revocabile in relazione alle assenze maturate.
6. L'assegnazione dei posteggi afferenti produzioni aventi carattere di stagionalità, è limitata al periodo dell'anno di interesse.
7. Il produttore agricolo, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il titolo abilitativo a vendere e la concessione di posteggio.
8. Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuati in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di mercato,
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.
9. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore perda la qualifica di produttore agricolo.
10. I produttori agricoli pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, devono vendere prodotti prevalentemente di propria produzione e devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. I produttori agricoli inoltre devono apporre le prescritte indicazioni di legge sui prodotti posti in vendita e altresì indicare chiaramente su ogni prodotto o confezione, se non altrimenti desumibile, la zona di produzione ed i dati relativi all'azienda di produzione.
11. Per quanto non previsto specificatamente nel presente articolo, ai produttori agricoli si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento, se ed in quanto compatibili.

3.20 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA POSTEGGI LIBERI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria sulla base dei criteri di cui al punto 3. 15, comma 1).
2. I produttori agricoli già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, non possono concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1).
3. La procedura di assegnazione denominata "spunta", ha inizio dopo la rilevazione delle assenze dei produttori agricoli concessionari di posteggio di cui al comma 1).

3.21 - NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere effettuate nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria attraverso il proprio personale dipendente; tale attività, nel limite delle proprie funzioni, può essere effettuata da parte degli agenti ed ufficiali di P.G.
2. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra non inferiori a 0,80 m.;
 - c) avere banchi di esposizione costruiti da materiale facilmente lavabile, disinfettabile e sanificabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;
3. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) del comma 2 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 0,50 m. dal suolo, se non protetti lateralmente con sponde di analoga misura.

3.22 - DOCUMENTI AL SEGUITO

1. L'operatore a richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche o documentazione equipollente, qualora trattasi di soggetto subentrato al cedente già in regime di SCIA, dovrà esibirne copia unitamente alla ricevuta di consegna della pec con la quale il documento è stato inviato al Comune competente e di fornire le indicazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva INPS e INAIL.
2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita a dipendenti o collaboratori anche familiari in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui alla normativa vigente in materia, su delega del titolare da esibire agli organi di vigilanza assieme al titolo autorizzatorio.
3. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, solo i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

4. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il documento originale abilitante allo svolgimento dell'attività, presentato al Comune in cui è ubicato il fondo oltre alla comunicazione inoltrata al comune di Fidenza, sede del mercato e, in caso di rilascio di concessione dovrà essere esibito il relativo atto.

3.23 - SANZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del d.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti, come stabilito con deliberazione C.C. n. 3 del 19 gennaio 2001 come modif. con delib. C.C. n. 30 dell'11 aprile 2001, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 (conforme al disposto della l.r. 6/2004):
3. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della l. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.
 - a) Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del d.lgs. 114/98, in caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;
 - b) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della l. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si fa riferimento alle procedure previste dalla l. 689/1981 e successive modificazioni.

3.24 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nella normativa statale e regionale, nonché ai regolamenti comunali COSAP, per la gestione dei rifiuti, di igiene-sanità e di polizia urbana ed alle leggi e disposizioni successivamente emanate.

MERCATINI DEGLI HOBBISTI

(da art. 7 l.r. 24 maggio 2013, n. 4 e da comma 13 bis da art. 3 l.r. 30 luglio 2015, n. 15)

3.25 - DEFINIZIONI E CAMPO DI ESCLUSIONE

1. Sulla base di quanto disposto dalla lettera c bis) del c. 1 dell'art. 6 della L.R.12/99, s.m.i., si è in presenza di mercatini degli hobbisti, quando si tratta di mercati, fiere, manifestazioni fieristiche o di altro genere, comunque denominate, su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico indifferenziato, finalizzate alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
2. Agli effetti del comma 1, si definiscono hobbisti tutti coloro che, non in possesso di autorizzazione commerciale, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore, così come meglio precisato nel successivo comma
3. Non rientra in tale definizione chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo e in genere tutti i soggetti di cui all'art. 4, c. 2), del d.lgs. 114/98. 3) Ai sensi del comma 10), dell'art. 7bis della l.r. n.12/99 e s.m.i., gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore ad €.100,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita, non può essere superiore ad €.1.000,00.
4. Al fine di meglio definire il campo di esclusione dalla norma, si precisa che secondo la legge sul diritto d'autore (l. n. 633/1941) le opere dell'ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
5. Sono da ritenersi equiparate alle opere dell'ingegno intellettuale di cui al comma precedente e quindi sono escluse dal campo di applicazione della norma, tutte quelle produzioni, non a carattere seriale, consistenti in piccoli manufatti realizzati con buona abilità manuale e comunque frutto dell'invenzione creativa dell'autore.
6. Non rientrano nell'ambito di applicazione della norma e quindi non sono soggetti all'obbligo del tesserino di cui alla DGR 844/2013, in quanto svolgono un'attività non compresa nella disciplina degli hobbisti, i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni a loro riservate, nonché chi partecipa a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale.
7. A seguito della successiva DGR 151/2014 e s.m.i., le norme regionali in materia di commercio, e quindi in materia di hobbisti, non si applicano a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art. 7 sexies del d.l. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180 bis del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
8. Sono infine escluse da tale ambito le associazioni, le onlus e tutti gli organismi di volontariato che propongono in vendita articoli e prodotti ad offerta libera per finalità esclusive di beneficenza.

3.26 - TESSERINO E PROCEDIMENTO DI RILASCIO

1. Gli hobbisti per esercitare l'attività devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010 ed ottenere, dal Comune di residenza, il tesserino

identificativo previsto dall'art. 7 bis.3 della l.r. 12/1999 e s.m.i.

2. La domanda in regola con le norme sul bollo, da assolvere in questo comune in modalità virtuale, nei modi e nelle forme definite dalla normativa regionale di riferimento, va presentata online tramite portale SUAPER.

3. L'Ufficio di riferimento, effettuate le verifiche istruttorie previste, rilascia apposito tesserino, entro gg. 30 dall'avvenuta presentazione della domanda.

4. Rilasci successivi e modalità di utilizzo del tesserino medesimo sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia.

3.27 ATTIVITÀ DI VERIFICA

1. Per le manifestazioni la cui gestione organizzativa è affidata a terzi (associazioni, pro loco, comitati cittadini, ecc.) i medesimi sono tenuti a rispettare i criteri previsti dalla disciplina regionale e quanto disposto con appositi atti del Comune.

2. I soggetti incaricati alla verifica si faranno consegnare dall'hobbista l'elenco completo dei beni in vendita, nel rispetto dei limiti valoriali e con le indicazioni previsti dall'art. 7 bis, c. 10 della l.r. 12/1999 e s.m.i. e procedono alla vidimazione del tesserino. E' fatta salva la responsabilità dell'hobbista prevista al comma 9) del citato art. 7 bis.

3. L'elenco di tutti i partecipanti, suddivisi per categoria di operatori, fornito dall'organizzatore della manifestazione, verrà comunicato come dato statistico, alla Regione.

3.28 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

In caso di accertate violazioni, si applicano le sanzioni previste ai commi 11 e 12 dell'art. 7 bis della legge regionale 12/99, s.m.i.

OPERATORI DELL'INGEGNO

3.29 - DEFINIZIONE

Nell'ambito di manifestazioni occasionali, organizzate e/o autorizzate dall'Amministrazione potranno essere ammessi i cosiddetti "operatori dell'ingegno".

Sono da considerarsi tali le persone che espongono per la vendita opere del proprio ingegno, intendendosi per tali tutte quelle opere di carattere creativo, non riprodotte in serie, di provenienza propria, non classificabili come opere d'arte (quali, a titolo meramente esemplificativo: quadri, sculture, articoli vari decorati a mano), non a carattere seriale, consistenti in piccoli manufatti realizzati con buona abilità manuale e comunque frutto dell'invenzione creativa dell'autore con le seguenti caratteristiche:

- non avere partita iva e non esercitare professionalmente l'attività artigianale proposta,
- aver realizzato in proprio e manualmente le opere poste in vendita.

Costoro dovranno produrre richiesta di partecipazione con apposita modulistica, comprensiva di autocertificazione attestante la loro qualità.

Non saranno consentite più di 10 partecipazioni all'anno per singolo soggetto.

MERCATO CONTADINO

Il mercato contadino istituito con deliberazione C.C. 29 ottobre 2012, n. 62, è regolamentato con apposito disciplinare.

3.30 - CARATTERISTICHE

Il **Mercato di Campagna Amica di Fidenza**, di seguito definito “mercato”, si svolge settimanalmente ogni venerdì mattina in P.zza Grandi.

Il mercato potrà effettuarsi, in occasioni del tutto straordinarie e per espressa volontà dell'Amministrazione Comunale, in luoghi diversi e con periodicità diversa da quella indicata nel precedente comma.

Gli orari di vendita e gli orari di accesso sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'Art. 50 del d.lgs. 267/2000.

3.31 - GESTIONE DEL MERCATO

1. La concessione dello spazio interessato e la gestione del mercato sono affidate all'Associazione Agrimercato di Parma, di seguito definita “associazione”, che dovrà acquisirne i titoli e dovrà fornire al SUAP del Comune di Fidenza l'elenco degli imprenditori ammissibili, aderenti all'Associazione ed in possesso dei requisiti di legge.
2. I singoli operatori compresi nell'elenco suddetto dovranno produrre al SUAP, con modalità ordinaria, la SCIA di inizio attività ex d.lgs. 228/2001 per la partecipazione al mercato.
3. SCIA dovranno contenere gli estremi identificativi dell'azienda agricola, l'ubicazione, l'estensione ed i prodotti coltivati o di allevamento, oltre all'indicazione dei prodotti che si intendono commercializzare.
4. Il gestore (Associazione Agrimercato di Parma) dovrà:
 - a) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc.), acquisendo tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie al suo svolgimento;
 - b) predisporre ed aggiornare le planimetrie e le graduatorie delle aziende partecipanti;
 - c) gestire il rapporto con gli operatori;
 - d) controllare la qualità delle produzioni;
 - e) controllare il rispetto dei requisiti di rintracciabilità ed igienico sanitari;
 - f) rilevare e monitorare periodicamente i prezzi;
 - g) promuovere i mercati;
 - h) impegnarsi a fornire agli uffici comunali o alla polizia locale ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo;
 - i) provvedere al pagamento degli oneri inerenti alla COSAP ed alla Tari riscossi dagli operatori;
 - j) verificare che l'area sia riconsegnata sgombra da rifiuti.

3.32 - PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA

1. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di manipolazione o

trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) provenire dall'azienda del produttore titolare del posteggio o dall'azienda dei propri soci imprenditori agricoli, nel rispetto dei limiti della prevalenza di cui all'Art. 2135 C.C.;
 - b) la parte dei prodotti, non prevalente, non ottenuta dalla coltivazione del proprio fondo o non relativa al proprio allevamento – o di fondi o allevamenti dei propri soci-imprenditori agricoli – deve essere comunque di origine e manifattura agricola e di provenienza regionale;
 - c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento Ce 852/2004 e del Regolamento CE 853/2004;
 - d) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine;
2. L'imprenditore agricolo può mettere in vendita, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'Art. 2135 del Codice Civile anche prodotti provenienti da altre aziende agricole poste in un ambito territoriale che non ecceda il territorio regionale, rispettando comunque il dettato previsto dal d.lgs. 18.05.2001 n. 228.
 3. Nel caso suindicato l'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico i prodotti provenienti dalle altre aziende e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.
 4. E' ammessa, entro il limite di un terzo, la partecipazione di produttori agricoli, come sopra definiti, che nell'esercizio della propria attività operino anche in regioni limitrofe, purché i prodotti commercializzati nel Mercato siano ottenuti da coltivazioni o allevamenti di origine e manifattura italiana.
 5. E' ammessa in casi eccezionali (in occasione di eventi o per prodotti di stagione non presenti sul territorio ma consigliati per una corretta alimentazione) la partecipazione, solo ad invito, di produttori agricoli provenienti dal territorio nazionale.
 6. I prodotti non devono contenere organismi geneticamente modificati e loro derivati.

3.33 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE AGRICOLE PARTECIPANTI AL MERCATO

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti all'osservanza delle norme di gestione e funzionamento del mercato ed in particolare devono:

- a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- b) lasciare pulito lo spazio occupato;
- c) essere in possesso della SCIA di inizio attività ai sensi del d.lgs. 228/2001 e di copia protocollata della SCIA/notifica ai fini igienico sanitari.

3.34 - MODALITÀ DI VENDITA ED ATTIVITÀ CONSENTITE

1. Nell'area del mercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore, utilizzando adeguati banchi di vendita.
2. Gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e agevolare il transito dei mezzi degli altri imprenditori.
3. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e

ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre i prezzi devono essere indicati per unità di misura con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del d.lgs. 6.09.2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore".

4. Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.

5. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti;
- c) attività di sensibilizzazione, svolte anche da Coldiretti, rivolte alla promozione dei prodotti locali, al miglioramento del rapporto produttore/consumatore in ordine alle tecniche di produzione e conservazione del prodotto, allo sviluppo delle esperienze di filiera corta, ad una migliore e approfondita conoscenza delle caratteristiche delle aziende agricole presenti sul mercato.

3.35 - CANONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E TARI

Il canone COSAP e la Tari (se ed in quanto dovuta) verranno corrisposti al Comune dall'Associazione, quale concessionaria e titolare della gestione, per conto dei singoli operatori.

3.36 – ALLACCI ELETTRICI

La fornitura elettrica sarà garantita dal Comune nell'ambito degli allacci già esistenti in sito per i programmi di valorizzazione commerciale dell'area centrale della città.

Le parti si danno reciprocamente atto che in tale periodo definiranno in modo ordinario la ripartizione/assunzione dei costi elettrici.

3.37 – RIFIUTI

Gli operatori dovranno lasciare il rispettivo posto assegnato, entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita, libero e ripulito da ogni residuo.

All'atto di lasciare il posteggio, gli operatori devono provvedere ad asportare il materiale di rifiuto ed a conferirlo presso la stazione ecologica comunale (quartiere La Bionda), ovvero presso la propria azienda: eventuali materiali di rifiuto lasciati nell'area usata per la vendita o negli spazi circostanti saranno considerati rifiuti abbandonati.

3.38 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

L'Associazione dovrà collaborare con l'Amministrazione comunale nell'attività di controllo nei confronti dei partecipanti del rispetto delle disposizioni contenute in questo disciplinare.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione, di cui al punto 3.31, per inadempienza del gestore, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:

- a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
- b) mancato svolgimento dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori dell'area concessionata;
- c) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
- d) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
- e) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.

L'Amministrazione comunale si riserva in qualsiasi momento, avvalendosi dell'ausilio della Polizia Municipale, di verificare il corretto svolgimento del mercato.

3.39 – SANZIONI

Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni a carico dei singoli operatori si applicano le disposizioni contenute nella l. 689/81.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente disciplinare per lo svolgimento del mercato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 300 così come previsto dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

In caso di recidiva può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per n. 2 edizioni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa una violazione della stessa specie per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Al secondo provvedimento di sospensione i soggetti interessati perderanno il diritto a partecipare al mercato.

Se durante lo svolgimento del mercato si verificassero problematiche collegate all'ordine e alla sicurezza pubblica, lo stesso verrebbe immediatamente sospeso. Se tali fatti vedono coinvolto un operatore del mercato, fatte salve le conseguenze di carattere penale nei suoi confronti, il comune può sospendere la sua partecipazione dal mercato fino ad un massimo di 3 edizioni e, nei casi di particolare gravità, decretare la perdita del diritto a partecipare al mercato.

3.40 – DURATA

Il presente disciplinare potrà essere modificato a seguito di richiesta di una delle parti contraenti.

FIERE ORDINARIE E STRAORDINARIE

3.41 – Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate in virtù di quanto definito dall'art. 6, commi 1 e 2 della l.r. n.12/99 e s.m.i.
2. Le fiere possono essere classificate in :
 - a) **fiere ordinarie**: quelle in cui non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva comunque la possibilità di destinare non più del 2% dei posteggi a specializzazione merceologica predeterminate;
 - b) **fiere a merceologia esclusiva**: quando tutti i posteggi sono organizzati per settore merceologico, o per specializzazione merceologica, o per settore e per specializzazione merceologica;
 - c) **fiere straordinarie**: in cui nell'atto istitutivo manca una previsione concernente il fatto che le stesse si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiori a due e con le stesse modalità. Nelle fiere straordinarie può essere richiesto agli operatori, da parte del Comune, la realizzazione di struttura di vendite "a tema" o di addobbi ad hoc in linea con il contesto urbano o con il contesto della manifestazione.
3. Al raggiungimento della terza edizione la fiera da straordinaria, diventa ordinaria, con la conseguente applicazione della normativa dettata specificamente per tale tipologia.
4. Per settore merceologico si intende tanto quello alimentare quanto quello non alimentare; per specializzazione merceologica la distinzione merceologica interna ai settori.

3.42 - ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE FIERE

1. Le Fiere vengono istituite con deliberazione del consiglio comunale che ne definisce i giorni di svolgimento e la localizzazione.
2. Nel comune di Fidenza è istituita la fiera ordinaria annessa al luna park di S. Donnino, che ha luogo la prima e la seconda domenica del mese di ottobre ed il giorno 9 ottobre, festa del patrono, nell'area individuata nella planimetria disponibile presso il SUAP nella quale sono evidenziati:
 - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) la superficie dei singoli posteggi, nonché il numero progressivo e l'esatta collocazione ed articolazione degli stessi.
3. I posteggi riservati al settore alimentare, in tutti i casi possibili, sono dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica

3.43 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Le Fiere (tranne quella ordinaria di S. Donnino che ha luogo nelle giornate indicate nell'art. 3.42) si svolgono di norma nella/e giornata/e fissate dal consiglio comunale.
2. Gli orari di svolgimento sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'Art. 50 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. In occasione di particolari circostanze, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari sentite le Associazioni di Categoria più rappresentative a livello regionale.

4. Il comune autorizza le Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le Fiere Straordinarie che si ripetono consecutivamente per due anni, al terzo anno diventeranno Fiere a tutti gli effetti

3.44 – ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI

1. La disponibilità dei posteggi liberi è resa nota mediante avviso pubblicato sul BUR, sull'Albo Pretorio online e sul sito Internet del Comune.
2. L'assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale in fiere esistenti, è effettuata sulla base di graduatoria stilata in riferimento ai criteri stabiliti al punto 2, lett. c), punto 1) della DGR 1368/1999, s.m.i.
3. In attuazione di quanto previsto al comma precedente, in caso di domande concorrenti, per la redazione della graduatoria, si applicano i criteri come disciplinati al punto 3.48 del presente capitolo.
4. Si applicano le stesse disposizioni procedurali stabilite al punto 3.48 del presente capitolo, anche nel caso di posteggi da assegnare in fiere di nuova istituzione per le quali però l'assegnazione dei posteggi avviene sulla base dei criteri e dei punteggi di priorità previsti al punto 4 del documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24/01/2013.
5. Le presenze maturate che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

3.45 – GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE

1. I concessionari di posteggio non presenti il primo giorno di fiera, all'orario stabilito per l'inizio delle attività di vendita, non possono accedere alle operazioni e sono considerati assenti.
2. Il titolo autorizzatorio è revocato alla terza assenza, non giustificata, nell'ambito di tre edizioni consecutive.
3. Nel caso di fiere che durino più di una giornata le certificazioni relative alla prima giornata, sono idonee a giustificare l'assenza per l'intera manifestazione.
4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate nell'ambito delle fiere, si considera l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Dal 05 luglio 2012, sono considerate valide anche le presenze "non effettive".
5. In caso di mancata presenza per tre anni consecutivi si provvederà all'azzeramento delle presenze precedentemente maturate.

3.46 - GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. n.12/99 e s.m.i., non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi.
2. I periodi di assenza motivati da malattia e gravidanza, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo in caso contrario, quanto previsto al successivo comma 3).

3. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2) l'assenza si considera giustificata unicamente dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente.
4. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente fatti salvi i casi di forza maggiore.
5. I certificati medici o gli altri documenti giustificativi, devono essere trasmessi al S.U.A.P.; è onere dell'operatore dimostrare di avere trasmesso i suddetti documenti in caso di controversia.
6. A fiera conclusa, entro 60 giorni, il report con le assenze rilevate è trasmesso dalla Polizia Municipale all'U.O. SUAP per l'eventuale attivazione del procedimento di revoca del titolo autorizzatorio.

3.47 – Revoca dell'autorizzazione/concessione

L'autorizzazione/concessione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
- b) non utilizzi il posteggio assegnato per tre edizioni consecutive della fiera o secondo quanto previsto da disposizioni speciali, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza;
- c) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- d) per avvenuta decadenza della concessione di posteggio nei casi previsti dal Regolamento Comunale vigente disciplinante la COSAP;
- e) nel caso in cui decorsi i sei mesi di sospensione dell'autorizzazione per mancata regolarizzazione della posizione contributiva venga accertato che non vi sia sussistenza del DURC attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL.

3.48 – Applicabilità di altre disposizioni

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati.

3.49 – Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle generalità delle fiere, fatte salve le disposizioni dettate per le singole manifestazioni.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

3.50 – Svolgimento attività

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'articolo 28 del d.lgs. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" rilasciata da un Comune dell'Emilia-Romagna;
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'art. 28 del d.lgs. 114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, i quali devono esibire copia della comunicazione, munita del timbro di protocollo, inoltrata al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, ai sensi del d.lgs. 228/2001.

3.51 - Divieti

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui al comma precedente, è vietato:
 - a) nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, così come individuate dal P.S.C.:
 - fasce di rispetto cimiteriale;
 - zone di rispetto per i corsi d'acqua urbani;
 - zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
 - fascia di tutela dei crinali e degli insediamenti di costa;
 - zone di interesse archeologico;
 - zone di particolare interesse naturalistico.
 - b) nel raggio di almeno 40,00 m dai fabbricati vincolati, ai sensi del d.lgs n.42/2004;
 - c) nel centro storico come delimitato dal PSC;
 - d) lungo le direttrici di grande comunicazione, quali le tangenziali, le strade statali e provinciali, nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico ad esse prospicienti, sia all'esterno che all'interno del "centro abitato".

3.52 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito:
 - a) nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:
 - strade urbane di quartiere;
 - strade locali;fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi;
 - c) agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 lett. a)

della L.R. n.12/1999 e smi, l'operatore può stazionare solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza, quindi dovrà trasferirsi in altro luogo;

d) le soste successive devono effettuarsi in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone inoltre quanto segue:

a) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto e dai centri storici degli abitati, salvo espressa autorizzazione;

b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

c) l'attività di vendita è altresì vietata a meno di 500 metri dal perimetro dell'area dei mercati settimanali e dalle aree delle fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio;

d) è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;

3. È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

4. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

5. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità indicate dall'Amministrazione.

6. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

7. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

8. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1), lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 1) del d.lgs. 114/98.

9. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. 114/98.

10. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 4) (esclusa la lettera e) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'Art. 29 comma 2 del d.lgs. 114/98.

11. Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 5), 6) e 7) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

12. Chi non osserva le disposizioni di cui al comma 4 lettera e) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

CAPITOLO QUARTO

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

4.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

I presenti Criteri disciplinano l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo i requisiti di programmazione e le relative norme procedurali, in esecuzione della l.r. n. 14/2003 e successive modificazioni e delle direttive della Giunta della Regione Emilia-Romagna, che, con deliberazione n. 1879 del 23/11/2009, ha approvato l' "Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande".

4.2 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO

La Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 1879/2009, ha stabilito che i Comuni definiscono i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non prevedendo limiti numerici, ma il possesso di requisiti qualitativi.

Alla luce della l. 248/2006 e delle sentenze che ne stabiliscono la piena applicabilità anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché, da ultimo, del d.lgs. n. 59/2010, la programmazione del settore deve svilupparsi in maniera armonica lungo tre direttrici basilari: quella urbanistica, quella economica e quella di servizio al pubblico.

I criteri di programmazione si pongono come obiettivi:

- promuovere il principio della libera concorrenza e la libertà d'impresa e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche;
- favorire l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi nella sua funzione di vitalizzazione per la città e di aggregazione e socialità per i consumatori con la salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico ed archeologico;

4.3 – ZONIZZAZIONE

Il territorio comunale, per quanto riguarda la programmazione dei pubblici esercizi, è ripartito nelle seguenti zone:

- a) Centro Storico, così come definito dal vigente strumento urbanistico.
- b) Restante parte del territorio comunale.

4.4 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON SOGGETTE AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

I presenti criteri di programmazione non si applicano all'apertura degli esercizi di cui all'Art. 4, comma 5 della l.r. 26 luglio 2003, n. 14 e di cui al punto 3 della D.G.R. 1879/2009

4.5 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN DEROGA AI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

In attuazione delle direttive approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1879/2009, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre, all'apertura di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande da attivarsi nei seguenti casi:

- a) nell'ambito delle grandi strutture di vendita come meglio definiti da: d.lgs. 114/98, l.r. 14/99 e criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali, punto 1.7 della deliberazione regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 e smi;
- b) nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'Art. 8 della l.r. n. 14 del 1999 o di programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione di centri commerciali naturali, ai sensi dell'Art. 10 bis della l.r. n. 41 del 1997 o altri progetti volti al recupero ed alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico.

4.6 - PROGRAMMAZIONE

1. L'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Fidenza non è sottoposta ad alcun contingentamento numerico;
2. L'avvio di nuove attività di somministrazione nell'ambito di tutto il territorio comunale ha come condizione preliminare l'acquisizione di requisiti di qualità che possono essere anche diversificati per zona. I requisiti di qualità si rendono necessari al fine di promuovere la migliore accessibilità ed adeguate condizioni di sostenibilità ambientale.
3. Il possesso di tali requisiti è pertanto obbligatorio nei seguenti casi:
 - apertura di nuovo esercizio;
 - trasferimento di sede in nuovi locali nell'ambito della medesima zona o in altra zona;
 - ampliamento della superficie di somministrazione comportante modifiche edilizie ai locali;
 - ristrutturazione dei locali, intesa come modifica con diversa ripartizione interna dei locali e solo se rilevante sotto l'aspetto igienico-sanitario.
4. Le attività di somministrazione devono essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di destinazione d'uso, di sorvegliabilità e di sicurezza con particolare riferimento alla normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle misure di prevenzione antincendio.

4.7 - REQUISITI GENERALI PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

I requisiti qualitativi per l'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono ai seguenti aspetti:

REQUISITO	ASSOGGETTABILITA'
<p>DESTINAZIONE D'USO <i>Il locale dovrà avere destinazione d'uso compatibile o essere già concessionato come tale conformemente alla normativa edilizio - urbanistica (nel rispetto di quanto previsto dalle NTA del PSC e dal RUE)</i></p>	<p><i>Nuova apertura Trasferimento Ampliamento Dovrà prodursi planimetria dei locali di cui dovrà essere certificata, tramite asseverazione di tecnico abilitato, la conformità ai precedenti titoli autorizzativi. I precedenti autorizzativi dovranno essere tutti opportunamente elencati. (**)</i></p>

<p>PARCHEGGI <i>Gli esercizi devono essere dotati di idonei spazi di carico – scarico e di parcheggio, necessari alla sosta dei veicoli, secondo gli standard previsti dallo strumento urbanistico vigente.</i></p>	<p><i>Nuova apertura (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti);</i></p> <p><i>Trasferimento Ampliamento</i></p> <p><i>Il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione di tecnico abilitato (**)</i></p>
<p>INSONORIZZAZIONE <i>Il controllo dei requisiti acustici dei locali concorre al soddisfacimento dell'esigenza del benessere uditivo e delle immissioni sonore, per cui il locale, sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà rispettare le normative nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico (Art. 8 l. 447/95, l.r. 15/2001 e DGR n. 673/2004 ed eventuali loro modificazioni)</i></p>	<p><i>Nuova apertura (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti);</i></p> <p><i>Trasferimento Ampliamento</i></p> <p><i>Il titolare/legale rappresentante dovrà dichiarare, ai sensi dell'Art. 47 del d.p.r. 445/2000, che la medesima attività rientra fra quelle a bassa rumorosità di cui all'Allegato B del d.p.r. 227/2011.</i></p> <p><i>Diversamente il requisito dovrà essere documentato da:</i></p> <p><i>a) copia del collaudo dell'isolamento acustico degli elementi costruttivi della porzione di fabbricato in cui viene svolta l'attività, attestante il rispetto dei valori minimi di legge per la destinazione d'uso dell'unità immobiliare. (**)</i></p> <p><i>b) Una valutazione previsionale di impatto acustico che deve indicare il rispetto dei limiti associati alla classificazione acustica del territorio comunale in relazione all'esercizio delle sorgenti di rumore e/o delle attività rumorose previste e del rumore antropico prodotto dagli avventori. Qualora siano individuati potenziali ricettori sia all'interno che all'esterno dell'edificio in cui è situato il pubblico esercizio occorrerà valutare anche il rispetto del limite differenziale di immissione. (**)</i></p>

	<p><i>Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.</i></p> <p><i>La documentazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica iscritto negli appositi elenchi.</i></p>
<p>ACCESSIBILITA'</p> <p><i>Nei locali destinati alla somministrazione al pubblico deve consentire soddisfatto il requisito dell'accessibilità, al fine di soddisfare le specifiche esigenze degli utenti ed in particolare dei portatori di handicap motorio e/o sensoriale, nel rispetto della normativa vigente in materia.</i></p>	<p><i>Nuova apertura (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti);</i></p> <p><i>Trasferimento</i> <i>Ristrutturazione</i></p> <p><i>Il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione di tecnico abilitato (**)</i></p>
<p>REQUISITI IGIENICO-SANITARI</p> <p><i>Gli esercizi devono essere dotati di idonea/e unità igienico/che sia a servizio del pubblico sia al servizio degli addetti dell'impresa di somministrazione, nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente. La/e unità igienico/che a disposizione del pubblico devono essere facilmente individuabili con apposite indicazioni.</i></p>	<p><i>Nuova apertura (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti);</i></p> <p><i>Trasferimento</i> <i>Ampliamento e/o ristrutturazione</i></p>
<p>EQUILIBRATO RIPARTO DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'UNITA' IMMOBILIARE</p> <p><i>Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, la superficie complessiva dell'unità immobiliare deve essere ripartita in modo equilibrato fra superficie destinata alla preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella dei locali destinati ai dipendenti e superficie destinata alla somministrazione cui i clienti hanno libero</i></p>	<p><i>Nuova apertura (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti);</i></p> <p><i>trasferimento</i></p>

<p>accesso: quest'ultima non deve essere inferiore al 40% della superficie totale dell'unità immobiliare.</p> <p>Per superficie di somministrazione si intende l'area destinata alla somministrazione in cui accede il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili. Non è da ricomprendere nella superficie di somministrazione l'area utilizzata come magazzino, deposito, locale di lavorazione, servizi igienici ed uffici. Inoltre nella superficie di somministrazione non debbono considerarsi ricompresi eventuali spazi ed aree esterne, fermo restando il loro eventuale computo per altre finalità.</p>	<p>Il criterio dovrà essere certificato con relazione esplicativa da parte di tecnico abilitato.</p>
<p>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE</p> <p>Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, gli esercizi devono possedere locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio delle derrate alimentari di convenienti dimensioni in relazione all'attività svolta, che consentano approvvigionamenti periodici e non giornalieri, al fine di limitare l'uso di veicoli di trasporto merci ed inquinamento.</p> <p>Dovranno essere installati elettrodomestici di classe A o con classe di consumo energetico superiore (A+, A++, ecc), luci a risparmio energetico, riduttori di flusso ai rubinetti e utilizzate stoviglie di materiale non inquinante.</p>	<p>Nuova apertura (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti);</p> <p>Trasferimento (è consentita l'installazione delle attrezzature utilizzate nella precedente sede).</p> <p>Il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione del richiedente</p>
<p>SMALTIMENTO RIFIUTI</p> <p>Gli esercizi devono essere dotati di adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, in modo da incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio degli stessi.</p> <p>Sulle soglie degli esercizi e nelle eventuali aree esterne di pertinenza dei medesimi deve essere collocato un adeguato numero di posacenere al servizio dei clienti fumatori, con caratteristiche, qualora prospicienti spazi pubblici, coerenti con i piani comunali dell'oggettistica urbana.</p>	<p>Nuova apertura (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti);</p> <p>Trasferimento Ampliamento e/o ristrutturazione</p> <p>Il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione del richiedente</p>
<p>QUALIFICAZIONE DELL' OFFERTA DEL SERVIZIO E SVILUPPO DELLA</p>	<p>Nuova apertura (anche nel caso di</p>

<p>PROFESSIONALITA'</p> <p>Obbligo di presentare una relazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la descrizione del locale e dell'arredamento; - le modalità di erogazione del servizio, il tipo di cucina (locale, regionale, internazionale, etc.), il tipo di prodotti alimentari impiegati e proposti (DOP e IGP locali, vini DOC e DOCG locali, ingredienti ed alimenti tipici locali, a km 0, provenienti da agricoltura biologica, altro); - menù o elenco dei prodotti offerti da proporre, oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese ed in altre lingue eventualmente conosciute o di cui si avverte la necessità; - curriculum del richiedente; - dichiarazione di impegno in merito a garantire la presenza continuativa durante l'esercizio dell'attività di almeno un addetto in possesso del requisito professionale (titolare o delegato o dipendente). 	<p>attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti);</p> <p>Tale relazione deve essere certificata da un Centro di Assistenza Tecnica (CAT) o da un professionista iscritto all'Albo</p>
<p>SISTEMI DI SICUREZZA</p> <p>Assunzione a proprio carico dell'obbligo di installazione di uno dei seguenti sistemi di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi composti da telecamere e videoregistratore con memoria degli eventi collegati in video alle forze dell'ordine o a istituti di vigilanza, - sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, <p>a fronte di particolari situazioni di contesto e su formale richiesta in tal senso delle forze di polizia</p>	<p>Nuova apertura Trasferimento</p> <p>Il requisito dovrà essere attestato con dichiarazione del richiedente</p>

() Qualora trattasi di documentazione già in possesso di questa Amministrazione dovranno essere specificati unicamente gli estremi dei relativi atti e/o pratiche di riferimento.**

4.8 - CENTRO STORICO

Il centro storico di Fidenza, per gli aspetti storico-artistici e per i monumenti e gli edifici aventi rilevanza architettonica, è necessario sia salvaguardato al fine di esaltarne le peculiarità, ma anche per rilanciarlo nella funzione di centro commerciale naturale con il tradizionale compito di contesto aggregativo e nella coerente adozione di un modello

organizzativo conciliante attività e servizi in un'ottica di sviluppo e promozione.
A tal fine, in questo particolare ambito, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere in possesso dei seguenti requisiti qualitativi:

REQUISITO	ASSOGGETTABILITA'
DESTINAZIONE D'USO Vedi punto 4.7	Vedi punto 4.7
PARCHEGGI secondo gli standard previsti dal vigente strumento urbanistico	Nuova apertura Trasferimento Ampliamento Il requisito dovrà essere certificato con dichiarazione di tecnico abilitato. Il requisito non si applica agli esercizi posti in Area pedonale urbana e ZTL
INSONORIZZAZIONE Vedi punto 4.7	Vedi punto 4.7 Soltanto qualora si verifichi una nuova apertura in locali precedentemente autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande, anche se inattivi al momento del nuovo insediamento, in caso di vincoli oggettivi legati alla posizione/conformazione del locale, altezza ecc., il requisito può essere soddisfatto anche parzialmente con un miglioramento acustico dello stato pregresso attraverso l'intervento su alcune componenti (impianti, partizioni, vetrine), con una percentuale di miglioramento della situazione preesistente almeno pari all'80% della piena soddisfazione del requisito
ACCESSIBILITA' Vedi punto 4.7	Vedi punto 4.7
REQUISITI IGIENICO-SANITARI Vedi punto 4.7	Vedi punto 4.7
EQUILIBRATO RIPARTO DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'UNITA' IMMOBILIARE. Vedi punto 4.7 Nell'ambito di operazioni di recupero di edifici e/o porzioni di edifici in stato di precarietà	Nuova apertura (anche nel caso di attivazione della somministrazione di alimenti e bevande in attività commerciali, artigianali e di servizio esistenti); trasferimento

<p>aventi valore storico, comportanti la rivalorizzazione ed il rilancio globale del contesto interessato, la superficie complessiva dell'unità immobiliare può essere ripartita nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente. La superficie destinata alla somministrazione cui i clienti hanno libero accesso non deve essere inferiore al 40% della superficie totale dell'unità immobiliare.</p>	<p>Il criterio dovrà essere certificato con relazione esplicativa da parte di tecnico abilitato</p>
<p>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Vedi punto 4.7</p>	<p>Vedi punto 4.7</p>
<p>SMALTIMENTO RIFIUTI Vedi punto 4.7</p>	<p>Vedi punto 4.7</p>
<p>QUALIFICAZIONE DELL' OFFERTA DEL SERVIZIO E SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA' Vedi punto 4.7</p>	<p>Vedi punto 4.7</p>
<p>SISTEMI DI SICUREZZA</p> <p>Assunzione a proprio carico dell'obbligo di installazione di uno dei seguenti sistemi di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi composti da telecamere e videoregistratore con memoria degli eventi collegati in video alle forze dell'ordine o a istituti di vigilanza, - sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, <p>a fronte di particolari situazioni di contesto e su formale richiesta in tal senso delle forze di polizia</p>	<p>Nuova apertura Trasferimento</p> <p>Il requisito dovrà essere attestato con dichiarazione del richiedente</p>

4.9 - LOCALITA' DEL FORESE

1. Al fine di contrastare i fenomeni di abbandono che possono caratterizzare questa zona del territorio comunale, è possibile la deroga all'obbligo della insonorizzazione previsto nei requisiti generali qualora l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande avvenga nell'ambito di operazioni di recupero e riqualificazione di edifici rurali o colonici o di valore storico architettonico o tipologico documentario o di valore testimoniale e l'edificio in questione non sia adiacente ad altre unità immobiliari;
2. Al fine altresì di agevolare nelle località del forese le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti e/o ristrutturazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non si applica ai medesimi il requisito dell'obbligatorietà dell'equilibrato riparto della superficie

complessiva della unità immobiliare, così come meglio definito al precedente punto 4.7.

4.10 - ATTIVITA' STAGIONALI

1. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si considera quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare.
2. Per le attività svolte in forma stagionale l'Amministrazione comunale può prevedere l'apertura e la chiusura obbligatorie delle stesse in determinati periodi dell'anno solare.

4.11 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. L'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentita previa presentazione di apposita SCIA. Tale attività temporanea può essere esercitata soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o i luoghi cui si riferisce.
2. I soggetti che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al possesso dei requisiti morali e professionali nonché al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
3. Nel caso di manifestazioni in ambito religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti professionali.
4. Le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi e, al medesimo organizzatore, non può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione temporanea nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture prima di novanta giorni dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
5. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

4.12 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in ogni caso, compreso l'attrezzamento di locali esclusivamente adibiti a tale attività ed all'uopo attrezzati è soggetta a SCIA, secondo le modalità stabilite dai presenti Criteri di Programmazione.
2. E' vietato somministrare mediante distributori automatici bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

4.13 - ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA E ALL'ARIA APERTA

1. Ai sensi della l.r. 16/2004 l'autorizzazione all'esercizio di attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta abilita i titolari ad effettuare unitamente alle prestazioni del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e

convegni organizzati.

2. E' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

4.14 - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

1. Nelle strutture ricettive alberghiere di cui alla l.r. 16/2004 e successive modifiche ed integrazioni aventi specifica destinazione d'uso turistico - ricettiva è consentita l'estensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico generico, mantenendo in essere la destinazione ricettiva – alberghiera, ai sensi dell'Art. 4 comma 5 lett. g) della l.r. 14/2003. L'attività di somministrazione al pubblico generico deve comunque essere esercitata in locali in possesso dei requisiti edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande "pubblica" dovrà avvenire contestualmente al funzionamento della struttura ricettiva alberghiera in quanto la somministrazione pubblica è collegata funzionalmente e logisticamente con l'attività di struttura ricettiva e deve pertanto quest'ultima risultare prevalente; inoltre dovrà essere garantito il servizio di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, agli ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva alberghiera in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Tale attività di somministrazione non è trasferibile in altra sede se non congiuntamente all'attività principale di struttura ricettiva.

4.15 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE APERTE AL PUBBLICO

(come estensione dell'attività principale)

1. L'attività di somministrazione può essere svolta su area esterna al locale, scoperta o coperta, privata o pubblica, di cui l'esercente abbia la comprovata disponibilità purché contigua all'immobile ovvero posta in prossimità del locale.

2. L'attività di somministrazione, esercitata su area esterna attrezzata a tal fine in forma stabile in quanto organizzata in strutture il cui approntamento è soggetto alla normativa edilizio - urbanistica, è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, in quanto comporta aumento della superficie di somministrazione.

3. Non costituisce superficie di somministrazione e come tale non è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, l'area esterna utilizzata per la somministrazione effettuata con attrezzature temporanee quali tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, padiglioni.

4. L'attività di somministrazione effettuata con strutture "temporanee" è soggetta al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, alle disposizioni del Codice della Strada, ai regolamenti disciplinanti l'installazione di padiglioni e dehors, inoltre, se su aree pubbliche, anche al possesso di concessione rilasciata dal Comune per l'occupazione temporanea del suolo.

5. L'utilizzo delle aree esterne deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione suolo pubblico e dei relativi regolamenti inerenti l'arredo urbano, nonché nel rispetto della normativa in merito alla salvaguardia della quiete e della sicurezza pubblica.

6. Nella zona Centro Storico, a tutela del decoro estetico di un ambito di particolare interesse storico ed artistico, gli arredi destinati alle aree esterne devono essere

conformi alle tipologie prescritte dall'Amministrazione o comunque essere espressamente autorizzati, anche nel rispetto della Direttiva del Ministero dei Beni Culturali del 10 ottobre 2012.

4.16 - TRASFERIMENTI DI SEDE, AMPLIAMENTI E RIDUZIONI DI SUPERFICIE

1. E' sempre possibile il trasferimento nell'ambito del territorio comunale nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dai presenti criteri.
2. L'ampliamento della superficie di somministrazione di cui al punto 4.6 è soggetto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dai presenti criteri.
3. Per quanto attiene la riduzione della superficie di somministrazione, questa non deve essere inferiore al 40% della superficie totale dell'unità immobiliare.

4.17 - SUBINGRESSI

Nel caso di subingresso in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande già esistente, se chi subentra non effettua modifiche strutturali non è tenuto ad adeguare il locale ai requisiti previsti dai vigenti criteri.

4.18 - VENDITA PER ASPORTO DA PARTE DI IMPRESE ARTIGIANE

1. Nei laboratori artigianali abilitati alla vendita ed alla produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e non siano presenti le attrezzature a ciò afferenti, sia all'interno che all'esterno dei locali. Per attrezzature "afferenti" si intendono: tavoli, sedie, panchine, posate, stoviglie etc.
2. Non costituisce attività di somministrazione l'assaggio gratuito organizzato dal titolare dell'attività artigianale.
3. L'esercizio dell'attività di somministrazione è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui alla l.r. n. 14 del 2003 ed ai presenti criteri di programmazione.

4.19 - LIMITAZIONI DI ESERCIZIO

Posto che gli orari degli esercizi per la somministrazione al pubblico sono stati liberalizzati, il Comune può, sulla base di parametri oggettivi, prevedere limitazioni all'orario di esercizio per fronteggiare casi non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità o di ordine pubblico nonché limitazioni in materia di utilizzo di strumenti di amplificazione sonora generalmente utilizzati nei pubblici esercizi.

4.20 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

1. L'Amministrazione Comunale, governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici si riserva la possibilità di impedire la

somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle diverse tipologie di impianti sportivi presenti sul territorio comunale.

Il Sindaco potrà emanare, in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ordinanze contingibili ed urgenti:

- in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

- al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, per un periodo non superiore comunque a 60 giorni.

2. E' fatto obbligo al gestore di esporre apposito avviso contenente l'indicazione del divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica ai minori di anni diciotto.

3. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, e comunque nel caso di prosecuzione dell'attività di somministrazione oltre le ore 24.00, devono:

a) attrezzare il locale in modo che all'uscita sia possibile effettuare in maniera volontaria da parte dei clienti una rilevazione del tasso alcolemico, anche se a pagamento; assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico;

b) esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

- la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

- le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.(eliminare)

4. Sono comunque applicati i limiti di orario per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, che prescindono dagli orari di apertura degli esercizi secondo la tabella sotto-indicata:

Ore divieto	Pubblici esercizi	Agriturismo	Circoli	Distributori automatici	Aree pubbliche	Commercio su aree private (*)	Autostrade e Superstrade(**)
03.00-06.00	Vendita e somministrazione	Vendita e somministrazione	Vendita e somministrazione		Vendita e somministrazione		
00.00-06.00						Vendita per asporto	
00.00-07.00				Vendita e somministrazione			
22.00-06.00							Vendita superalcolici
02.00-06.00							Somministrazione alcolici

(*) è sempre vietata la somministrazione di alcolici e superalcolici

(**) è sempre vietata la somministrazione di superalcolici

4.21 - ATTIVITA' ACCESSORIE

1. Ai sensi dell'Art. 12, comma 2, della l.r. 14/2003, le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche a:

- a) installazione e utilizzo di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini;
- b) svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo all'interno, come meglio definiti ai successivi punti, purché l'afflusso non sia superiore a 100 persone e non si utilizzino sale appositamente dedicate;

2. Per "piccoli trattenimenti musicali senza ballo" si intende:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

L'effettuazione di queste attività accessorie deve comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

L'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito di ordinanza sindacale.

I trattenimenti si devono svolgere

- a) durante la normale attività di somministrazione
- b) senza alcun pagamento di un biglietto per l'ingresso
- c) senza alcun aumento dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi esposto;
- d) senza approntamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento.

3. Lo svolgimento di trattenimenti musicali è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.

4.22 - REQUISITI E PRESUPPOSTI AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'Art. 71, commi 1, 2 e 6 del d.lgs. 59/2010 ed agli artt. 11 e 92 del TULPS, nonché al rispetto dei criteri di programmazione stabiliti ai sensi dell'Art. 4, comma 2 della l.r. 14/2003. Il rispetto delle norme, delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, in materia di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi ed in materia di sorvegliabilità, è richiesto ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. L'esercizio dell'attività rimane precluso in assenza del rispetto delle disposizioni sopra indicate. Il Comune accerta la conformità del locale alle disposizioni in materia di sorvegliabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione ovvero si riserva di verificarne la sussistenza successivamente al rilascio, quando ciò non sia possibile in via preventiva.

4.23 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'Art. 71, commi 1, 2 e 6 del d.lgs. 59/2010 ed agli artt. 11 e 92 del TULPS e quelli a cui rinvia l'Art. 8 della l.r. 14/2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA deve essere presentata con modalità ordinaria e deve contenere gli elementi previsti, in quanto necessari alla sua valutazione.

2. Con la SCIA deve essere dichiarato il rispetto delle norme, delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, in materia di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi ed in materia di sorvegliabilità.

3. Nel caso di segnalazione certificata di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in giorni 60 (sessanta) dall'Art. 19 della l. 241/90 e successive modificazioni, computati dalla data di presentazione, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e dei suoi effetti entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

4.24 - DISCIPLINA DEL SUBINGRESSO

1. In relazione alle disposizioni di cui all'Art. 13, comma 3 della l.r. 14/2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività da parte del subentrante.

2. In caso di subentro per atto tra vivi il subentrante è tenuto a presentare la segnalazione certificata di inizio attività e ad iniziare l'attività entro 6 (sei) mesi dall'acquisto/affitto; in sede di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività il subentrante è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'Art. 71, commi 1, 2 e 6 del d.lgs. 59/2010 ed agli artt. 11 e 92 del TULPS per poter iniziare l'attività.

3. Nel caso di subentro per causa di morte, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata dagli aventi titolo entro sei mesi dalla morte del titolare; l'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della SCIA ed il possesso dei requisiti di cui all'Art. 71, commi 1, 2 e 6 del d.lgs. 59/2010 ed agli artt. 11 e 92 del TULPS potrà essere dimostrato al Comune entro sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

4.25 - CONTROLLI

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autocertificati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:

a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati.

b) all'effettuazione, anche a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autocertificazione e non suffragato in sede di controllo sulla segnalazione certificata di inizio attività presentata.

3. Le verifiche ed i controlli a posteriori sul pubblico esercizio, una volta attivato, sono esercitati nell'ambito della normale attività di vigilanza da parte degli Organi preposti.

4.26 - PERDITA DEI REQUISITI QUALITATIVI

1. Qualora il Comune accerti il venir meno di uno o più requisiti qualitativi, ove prescritti, viene disposta, previo avvio di procedimento, la sospensione dell'attività fino alla loro ricostituzione che deve avvenire entro gg. 90 (novanta), salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata istanza.

2. Qualora il provvedimento di sospensione non sia rispettato o non vengano ripristinati i requisiti minimi nei termini, viene disposta la chiusura dell'esercizio, la cui eventuale riapertura rappresenta, ad ogni effetto, apertura di nuovo esercizio di somministrazione.

3. Gli operatori, in presenza di gravi e comprovati motivi, compresi quelli connessi ad eventuali lavori di ristrutturazione dei locali, possono richiedere il temporaneo esonero del rispetto dei requisiti qualitativi e delle caratteristiche minime per il tempo necessario e comunque per un massimo di mesi 6 (sei), salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata istanza.

4.27 - CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

Qualora il titolare di un'autorizzazione di somministrazione chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, deve darne comunicazione al Comune indicando la data di inizio e l'esatto periodo di chiusura.

4.28 - SANZIONI

1. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste da:

a) TULPS approvato con r.d. 16 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche;

b) l.r. n. 14 del 26/07/2003;

c) d.l. 117 del 03/08/2007 convertito nella l. 160 del 02.10.2007 e successive modifiche.

2. Si applicano altresì le sanzioni previste dalle ulteriori norme disciplinanti il settore.

3. Per tutte le altre violazioni delle norme previste dal presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 (Art. 7 bis d.lgs. 267/2000).

4.29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. I presenti Criteri di Programmazione sono validi per il periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati.

2. L'Amministrazione si riserva di modificare anche prima della scadenza il presente atto nel caso fossero riscontrate situazioni tali da alterare l'accessibilità e la sostenibilità ambientale delle zone in relazione allo sviluppo della rete dei pubblici esercizi.

CAPITOLO QUINTO

Promozione e valorizzazione delle “Botteghe Storiche” e dei “Mercati storici” (L.R. 5/2008)

5.1 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico il comune di Fidenza, in coerenza con i principi del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e delle norme regionali di attuazione nonché con i programmi di sviluppo economico territoriali e di valorizzazione del Centro Storico intende valorizzare, promuovere e sostenere, negli ambiti di sua competenza, secondo la disciplina di cui al presente regolamento, le attività economiche commerciali ed artigianali tradizionalmente presenti sul territorio, che rivestono particolare valore storico, artistico, architettonico e ambientale, rappresentando una risorsa preziosa per la città anche sotto il profilo dell'attrattività turistica, in quanto testimonianza della storia dell'arte, della cultura locale e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale.
2. Gli esercizi di cui al comma 1, agli effetti del presente regolamento ed ai sensi di quanto previsto all'art. 10, punto f) della L.R. n. 14\99, vengono definiti “Botteghe storiche”, attività economiche che attraverso l'impiego sinergico di varie misure e strumenti potranno meglio mantenere competitività sul mercato globale, al fine di poter tramandare, attraverso la conservazione delle loro caratteristiche originarie, i valori e le tradizioni che tali esercizi rappresentano.
3. **Richiamare contenuti “protettivi” del psc per il centro storico...?...prevedendo di inibire l'insediamento di esercizio di vendita e di attività commerciali riguardanti merceologie ingombranti o ritenute avulse ed incompatibili con il contesto del entro storico e con le sue esigenze ambientali e viabilistiche meritevoli di tutela nonché vietando i cambi della destinazione d'uso da commerciale ad attività di prestazione di servizi o ad attività altre non disciplinate dal Dlgs n.114\98, limitatamente agli esercizi operanti nelle principali vie/piazze a vocazione commerciale e nel rispetto delle discipline Regolamentari e di pianificazione a cui tale disciplina attinte.**

5.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle seguenti categorie di attività aventi sede operativa nel territorio del Comune di Fidenza, quando abbiano i requisiti di cui al successivo art. 3
 - a) esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;
 - b) esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - c) attività artigianali
 - d) mercati su aree pubbliche.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle “Botteghe Storiche” ed ai “Mercati Storici” dell'intero territorio comunale, sul presupposto che qualsiasi area urbana, sia essa centrale ovvero periferica, possa trarre vantaggio dalla presenza di tali attività.

5.3– REQUISITI DELLE BOTTEGHE STORICHE

1. Ai fini del presente regolamento, sono qualificate come “Botteghe Storiche”, le attività economiche cui al precedente art. 2 , lettera a), b), c), qualora sussistano i seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività (possono essere ammesse interruzioni di attività, determinate esclusivamente dai trasferimenti previsti dal comma 5 del presente articolo)

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa (i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica ovvero su area privata gravata da servitù di passaggio);

c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi , strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico (gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, devono offrire al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.

La Commissione Tecnica di cui all'art. 9 del presente regolamento, anche in assenza di taluna delle caratteristiche di cui alla precedente lettera c) potrà acconsentire al riconoscimento dello status di Bottega Storica, nei confronti degli esercizi che facciano domanda di iscrizione all'Albo, a fronte di comprovati elementi di storicità.

2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla precedente lettera c) saranno considerati, in particolare i seguenti elementi:

- gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quant'altro conservato in originale, legati all'attività svolta, che testimoniano la durata nel tempo di tale attività
- la presenza nel locale di finiture proprie ed originarie interne ed esterne (pavimenti infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe etc.)
- la citazione del locale in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo e/o legame alla toponomastica locale.

Per le finalità di cui ai precedenti commi 1. lett. c e 2, gli interessati, nella domanda di iscrizione all'albo di cui all'art. 6 del presente regolamento dovranno espressamente indicare e documentare gli elementi, strumenti, attrezzature, ecc., che conferiscono all'attività l'interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e/o culturale.

3. In deroga al periodo di cui alla lettera a) del presente articolo, lo status di “Bottega Storica” può essere riconosciuto anche ad esercizi operanti continuativamente nello stesso locale da almeno venticinque anni, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse a condizioni che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività, esclusivamente qualora si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione “Osterie”. Per la finalità di cui al presente comma, si terrà conto di quanto risulta dal titolo autorizzatorio ovvero

dall'insegna.

4. Agli effetti dell'applicazione del comma 1 lett. a), il periodo di 50 anni si considera decorrente dalla data di rilascio della Licenza\Autorizzazione o di presentazione della Comunicazione Dia di primo insediamento, e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda i iscrizione all'Albo. La presente disposizione si applica anche alla decorrenza di cui al comma3.

5. Il periodo di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, può essere riferito anche ad attività esercitate, con le citate caratteristiche, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, qualora il trasferimento dalla sede originaria sia avvenuto per cause di forza maggiore o per ampliamento.

6. Nel caso di farmacie e tabaccherie, attualmente in possesso di idoneo titolo all'esercizio dell'attività commerciale, il periodo di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo è riferito all'attività prevalente.

5.4 – REQUISITI DEI MERCATI STORICI

1. Ai fini del presente regolamento, sono qualificati come “Mercati Storici” qui complessi unitari, di proprietà pubblica, di particolare valore storico-artistico-architettonico, destinati ad attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio, operanti continuativamente da almeno 50 anni.

5.5 – INDIVIDUAZIONE DELLE “BOTTEGHE STORICHE” E DEI “MERCATI STORICI”.

1. Il Comune di Fidenza, individua e iscrive le “Botteghe Storiche” nelle diverse sezioni dell'Albo di cui al seguente art. 6, a seguito della ricezione e verifica delle domande di iscrizione presente dagli interessati, secondo quanto previsto al successivo articolo 8.

2. Al fine della successiva integrazione dell'Albo, l'Amministrazione Comunale, qualora rilevi, autonomamente o a seguito di eventuali segnalazioni operate dalle Associazioni di categoria, dei consumatori, dalla Camera di Commercio, l'esistenza di esercizi in possesso dei requisiti di legge, provvede ad informare i titolari sull'opportunità di chiedere ed ottenere l'iscrizione.

3. Il Comune provvede autonomamente a iscrivere nella specifica sezione dell'Albo i “Mercati Storici”, in possesso dei requisiti di Legge.

5.6 – STATUS DI “BOTTEGA STORICA” E “MERCATO STORICO”

1. Lo status di “Bottega Storica” o “Mercato Storico” è riconosciuto alle attività economiche di cui all'art.2 del presente Regolamento, che abbiamo ottenuto l'iscrizione all'Albo, e prevede la possibilità di accedere alle agevolazioni e benefici espressamente previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

2. ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al successivo art. 6, non è previsto alcun limite numerico né obbligo di durata minima.

3. Lo status di “Bottega Storica e di “Mercato Storico” è legato al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'Albo.

4. Lo status di “Bottega Storica e di “Mercato Storico”, costituisce un vincolo, esclusivamente ai fini dell'iscrizione all'Albo e dell'accesso ai benefici\deroghe ad essa connessi.

5. I titolari delle attività iscritte all'Albo potranno chiedere in qualsiasi momento, la cancellazione dal medesimo, fatta salva la perdita delle agevolazioni\deroghe eventualmente ottenute per effetto dell'iscrizione.

6. In caso di subentro nell'attività, il diritto alle agevolazioni\deroghe di cui all'art. 13 può essere conservato, qualora il\i subentrante mantenga\mantengano le caratteristiche che avevano dato luogo all'acquisizione dello status.

7. I proprietari e i gestori delle Botteghe Storiche” possono presentare al Comune proposte d'intervento volte al restauro e valorizzazione della struttura edilizia degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro. L'Amministrazione valuta se tali interventi possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Qualora tali interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, come risultanti dalla documentazione di cui al precedente art. 3 comma 2, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'interessato indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche necessarie a evitare l'alterazione dei requisiti originari. Qualora l'interessato decida di procedere comunque agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, verrà disposta la cancellazione dell'esercizio dall'Albo.

8. Lo status di Bottega Storica o di Mercato Storico comporta:

- a) l'utilizzo dell'apposito marchio (nelle targhe, insegne, vetrofanie e nella pubblicità);
- b) la possibilità di accedere alle misure ed interventi di cui all'art. 13.

9. Non possono fregiarsi della qualifica di Bottega Storica o di Mercato Storico e della possibilità di esporre il relativo marchio distintivo, le attività:

- a) non siano iscritte al Albo
- b) siano state cancellate dall'Albo

5.7 – ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEI MERCATI STORICI.

1. Presso il comune di Fidenza è istituito l'Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici, cui sono iscritti:
 - a) gli esercizi aventi i requisiti previsti dal precedente articolo 3, su domanda del titolare, da presentare secondo le modalità di cui al successivo art. 8 del presente regolamento:
2. L'iscrizione è disposta, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'apposita Commissione comunale di cui all'art. 9
3. L'Albo, con l'elenco delle imprese aderenti, è pubblicato e l'adesione ad esso è volontaria e gratuita.
4. L'Albo comunale può essere integrato in qualsiasi momento, a seguito di istanza di iscrizione operata dai soggetti interessati.

5. L'iscrizione all' Albo è affidata alla struttura comunale competente in materia di regolamentazione delle attività commerciali, che provvederà ai connessi adempimenti amministrativi, agli aggiornamenti ed alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.

5.8 – SEZIONI DELL'ALBO

1. L'Albo comunale è articolato nelle seguenti quattro sezioni:
 - SEZIONE A - esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;
 - SEZIONE B – attività artigianali;
 - SEZIONE C – esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - SEZIONE D – mercati su aree pubbliche.
2. Qualora un locale abbia i requisiti per l'appartenenza a più sezioni fra quelle di cui al precedente comma 1, l'assegnazione viene effettuata sulla scorta della scelta operata dal titolare ovvero, in mancanza, con riguardo alle caratteristiche prevalenti.

5.9 – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Le domande di iscrizione all'Albo, compilate utilizzando l'apposita modulistica e corredate della documentazione ivi indicata, dovranno essere presentate secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale
2. La domanda deve essere firmata, anche digitalmente, dall'attuale titolare dell'esercizio e corredata dal consenso del proprietario dell'immobile, ove soggetto diverso dal titolare dell'esercizio.
3. Per gli esercizi situati in immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche, alla domanda va allegato il consenso dell'Amministrazione stessa.
4. Con la domanda, il richiedente deve dichiarare espressamente d'impegnarsi, in caso ottenga l'iscrizione all'albo, ad accettare integralmente le condizioni e i vincoli di cui al successivo art.14.
5. Il Comune potrà predisporre e definire la modulistica tipo, anche in formato telematico, al fine di facilitare ed agevolare la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo Comunale.

5.10 – COMMISSIONE TECNICA

1. Le domande di iscrizione all'Albo saranno valutate previa istruttoria documentale operata dalla struttura comunale di cui all'art.6 comma 6 del presente regolamento, da un'apposita Commissione Comunale, la quale provvederà all'adozione degli atti conseguenti.
2. La commissione sarà composta da n. 5 membri di cui uno assumerà funzioni di Presidente e precisamente:
 - Segretario Generale o suo delegato (Presidente);
 - Dirigente della struttura preposta alla disciplina delle attività economiche o suo delegato (componente)
 - gestione del patrimonio
 - territorio
 - qualità urbana
1. La commissione, su proposta del Presidente, potrà avvalersi di un Consulente

legale/tecnico specializzato.

2. L'iscrizione all'albo è subordinata alla verifica da parte della commissione, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento. In caso di verifica con esito negativo, si procederà secondo quanto disposto nell'apposita disciplina approvata con atto di Giunta Comunale.
3. Dal processo verbale, dovrà risultare la motivazione posta a fondamento della valutazione delle singole domande.
4. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita.

5.11 – MARCHIO

1. Il marchio “Bottega Storica” o “Mercato Storico” è predisposto dalla Regione e contiene necessariamente i seguenti elementi:
 - Intestazione “Bottega Storica” o “Mercato Storico”;
 - Stemma della Regione Emilia Romagna
 - stemma del comune di Fidenza.

2. Ogni impresa iscritta all'Albo espone il marchio distintivo dell'Albo stesso e può farne uso nella propria attività pubblicitaria (nelle targhe, insegne e vetrofanie e nella pubblicità);

5.12 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Il comune dispone la cancellazione dall'Albo degli esercizi commerciali e dei mercati storici ripreso ai quali vada accertata la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione, con le procedure di cui alla specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.
2. La cancellazione dall'Albo è disposta anche nel caso di cui l'interessato decida di procedere comunque gli interventi di restauro di cui all'art. 5 comma 7 senza uniformarsi alle indicazioni ricevute,
3. la cancellazione dall'Albo può avvenire anche a seguito di espressa richiesta del titolare dell'attività.
4. All'atto della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione comunale ai titolari degli esercizi e/o ai proprietari dei rispettivi immobili.
5. L'amministrazione Comunale procederà alla richiesta di rifusione di quanto eventualmente percepite indebitamente, sotto forma di agevolazioni concesse per l'appartenenza all'Albo, nonché alla revoca delle deroghe eventualmente concesse.

5.13 - SUBINGRESSO IN LOCALI ISCRITTI ALL'ALBO.

1. In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, e purché permangano i requisiti di cui al precedente articolo 3, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione al Comune, nella quale dichiarare di accettare le condizioni di cui al successivo art. 14.

5.14 – AGEVOLAZIONI E BENEFICI

1. Alle attività iscritte all'Albo e con esclusivo riferimento ai relativi locali, il Comune, coerentemente con la normativa nazionale, regionale e comunitaria potrà:
 - utilizzare la fiscalità locale (ad es. riduzione tariffe Ici, Cosap, Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, etc);
 - b) utilizzare la monetizzazione e/o ridefinizione dei requisiti urbanistici, in coerenza con i criteri regionali di pianificazione territoriali ed urbanistica commerciale;
 - facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti anche dal punto di vista dei requisiti igienico -edilizi.
2. L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre procedere, attraverso specifici piani di intervento e/o di settore, ovvero con riferimento a progetti specifici e/o piani di intervento e/o settore, ovvero con riferimento a progetti specifici e/o speciali, all'implementazione anche in collaborazione con altri soggetti, di strumenti che prevedano forme di contribuzione economica e/o agevolino l'accesso al credito, a favore delle attività normativa igienico-sanitaria, ambientale anti infortunistica, di sicurezza, nonché di trasformazione tecnologica e di ristrutturazione e restauro degli immobili, degli arredi e delle antiche insegne.
3. Oltre alle misure sopra specificate, l'Amministrazione Comunale, potrà adottare a favore delle attività iscritte all'albo una più delle seguenti agevolazioni:
 - deroghe in materia di orari di esercizio dell'attività;
 - interventi in materia di segnaletica stradale, diretti a migliorare le condizioni di visibilità accessibilità degli esercizi, compatibilmente con le esigenze generali;
 - promozione di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e iniziative di valorizzazione degli esercizi storici eventualmente anche nell'ambito di iniziative adottate in ambito provinciale, Regionale e nazionale
 - inserimento nell'itinerario turistico che il comune potrà pubblicizzare attraverso il proprio portale interno.
4. Ai sensi della legge regionale n°5/2008, gli interventi riguardanti le “Botteghe storiche” e i Mercati Storici” costituiscono titolo di priorità ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge Regionale n°41/97.
5. prevedere un monitoraggio? Oggi va di moda e serve

5.15 – CONDIZIONI E VINCOLI

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:
 - mantenere le caratteristiche morfologiche dei locali delle vetrine e delle insegne degli elementi di arredo interno ed esterno presenti al momento dell'iscrizione che conferiscono all'attività l'interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e/o culturale;
 - proseguire le attività nella stessa sede, con le medesime modalità, fatta salva la previsione di cui all'art. 3 comma 5;
 - ottenere, ai fini dell'iscrizione all'Albo, il consenso del proprietario dell'immobile, ove soggetto diverso dal titolare dell'esercizio, ovvero il consenso dell'Amministrazione proprietaria nel caso di esercizi situati in immobili di

- proprietà di Amministrazioni Pubbliche;
- comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi sulla formazione degli spazi interni delle vetrine e ogni altro elemento di decoro. Tale comunicazione non è in alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, antifortunistica ecc.
2. Qualora l'impresa non rispetti gli impegni assunti ai sensi del precedente comma 1, sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'Albo, secondo la procedure di cui alla specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.

5.16 – CONTROLLI E SANZIONI

1. l'Amministrazione Comunale può disporre, anche avvalendosi delle proprie strutture di Polizia locale, ispezioni e controlli ai locali oggetto del presente regolamento, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche, e il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata.
2. In caso di utilizzo abusivo del marchio di “Bottega Storica” da parte di chi non è iscritto o sia stato cancellato dall'Albo è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 2.000,00, il cui procedimento è disciplinato dalla legge regionale in materia di sanzioni amministrative.
3. Il Comune è competente a ricevere i rapporti di cui all'art. 14 della L.R. 21/1984 (disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e s.m.i. e applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.
4. In caso di utilizzo abusivo del marchio di “Bottega Storica” il Comune ne ordina al trasgressore la rimozione entro un termine prefissato e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma,

5.17 - NORMA DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le norme generali e settoriali vigenti.

CAPITOLO SESTO

DE.C.O. - DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE

6.1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con d.lgs.18 agosto 2000 n.267 ed ai sensi dell'art 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 3. dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 4. dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 5. d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 6. di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
 7. di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

6.2 - ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 2 anni consecutivi.

6.3 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

6.4 -LE SEGNALAZIONI AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. Sulla ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. Funge da Segretario il responsabile del procedimento.

6.5 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento, è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

6.6 - LE INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente

interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

6.7 - LE TUTELE E LE GARANZIE

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

6.8 - LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

6.9 - PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione, della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 2 anni.

6.10 - ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE SEZIONE DELLA BIBLIO-MEDIATECA COMUNALE

Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

6.11 - RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI

Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del

regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

6.12 - ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO COMUNALE

1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.
2. A questo Osservatorio perviene, con scadenza annuale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art. 5.

6.13 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

CAPITOLO SETTIMO

Attività di taxi e Noleggio con conducente di vetture fino a 9 posti (NCC)

7.1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di taxi e di noleggio di autovettura con conducente é disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Il presente regolamento é conforme allo schema-tipo della regione Emilia-Romagna approvato, con deliberazione del consiglio regionale n. 2009 del 31 maggio 1994, che ha recato nuove direttive per l'esercizio del servizio ed i criteri per la redazione dei regolamenti.
3. Il servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dagli artt. 8-19-85 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada e del relativo decreto correttivo e integrativo 10/9/1993, n. 360);
 - c) dal d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);
 - d) dalla l. 15 gennaio 1992, n. 21;
 - e) dalla l.r. 1 dicembre 1979, n. 45, art. 3 e art. 45;
 - f) dal d.m. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - g) dal d.m. 15 dicembre 1992, n. 572 (dispositivi antinquinamento);
 - h) dall'art. 8, l. 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro sui diritti delle persone handicappate);
 - i) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti dettante criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinati, dalle leggi dello Stato e della regione Emilia-Romagna, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti nonché dagli statuti e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

7.2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici

di linea.

2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della l. 21/92.
3. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e internodali con gli stessi servizi di linea nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.

7.3 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica o a una figura giuridica ai sensi dell'art. 7 della l. 21/92, salvo il potere di conferimento disciplinato dallo stesso articolo.
L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della l. n. 21/92.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della l. n. 21/92 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del comune, il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore familiare ai sensi dell'art. 10 della l. 21/92, ovvero da un suo dipendente, sempreché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della l. 21/92.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.
6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

7.4 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione del comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi della linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o l'autorizzazione di n.c.c., approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli, garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

7.5 - AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di n.c.c. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione Emilia-Romagna, in quello nazionale e negli Stati membri della comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione diretto al posto telefonico fisso o al servizio di radio-taxi, se presente, per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di n.c.c., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di n.c.c.). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

7.6 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di n.c.c. tutte le persone fisiche e le figure giuridiche ex art. 7 della l. 21/92, appartenenti agli Stati della comunità economica europea, a condizione di reciprocità.

7.7 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

- a) Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per eventuale esame, facoltativo, su richiesta dei candidati, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
- b) Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della regione Emilia-Romagna e se ne potrà dare notizia a mezzo del quotidiano locale di maggiore diffusione. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dall'art. 14,

salva diversa determinazione del competente organo comunale.

- c) I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
- d) Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità economica europea.

7.8 - CONTENUTI DEL BANDO

- a) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
 - numero e tipo delle licenze da assegnare;
 - elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - il termine entro il quale deve essere riunita l'apposita commissione per la valutazione delle domande presentate.

7.9 - LA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

- a) In ogni comune è costituita la commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea nel comune stesso e per l'applicazione del relativo regolamento.
- b) Essa è composta da: sindaco o assessore delegato alle attività economiche in funzione di presidente; comandante o altro membro del comando di polizia municipale; un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale e uno su designazione delle associazioni degli utenti a livello locale, se esistenti.
- c) La commissione comunale è istituita con atto del sindaco ed è presieduta dal sindaco o assessore delegato alle attività economiche. La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Funge da segretario della commissione un dipendente del comune inquadrato almeno nella posizione B3 di cui alla nuova classificazione del personale.
- d) La commissione comunale svolge, per quanto concerne le competenze del comune, funzioni e ruoli analoghi a quelle assegnate alla commissione provinciale. Essa elabora proposte generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre, alla provincia e alla regione.
- e) Per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni la commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. In questo caso, il membro della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la commissione può proseguire nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.
- f) Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la commissione è attribuito al presidente, che è altresì tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal

ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri, oppure dal Presidente della commissione consultiva provinciale.

- g) La commissione, nel suo ambito territoriale, svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi deliberanti rispettivamente del comune, della provincia e, previa deliberazione della giunta provinciale, della regione. La commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.
- h) La commissione consultiva dura in carica quattro anni. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o della associazione che li ha designati.

7.10 - LA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE O AUTORIZZAZIONI

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni la giunta provvede alla nomina di una commissione di concorso, presieduta dal dirigente e composta da 3 membri, nominati dalla giunta tra persone esperte del settore, tra cui il dirigente in qualità di presidente.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame in caso di impedimento del titolare.
3. Ogni commissario non può far parte della stessa commissione per più di due anni consecutivi.
4. La commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 8, lettera d) del presente regolamento.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del comune inquadrato almeno nella posizione B3 di cui alla nuova classificazione del personale.

7.11 - ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

1. Le commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del comune e nei locali ove si svolgono gli eventuali esami.
2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla commissione.
3. La commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio

nazionale.

4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, il consiglio comunale provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

7.12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per n.c.c. dovranno essere presentate al comune, in regola con le norme sul bollo.

La sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza ovvero, ai sensi dell'art. 3.11 della l. 15 maggio 1997, n. 127 come sostituito dalla l. 16 giugno 1998, n. 191, sia trasmessa unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

La domanda deve contenere dichiarazione comprovante:

- generalità;
- luogo e data di nascita;
- cittadinanza;
- codice fiscale;
- titolo di studio;
- residenza;
- iscrizione al ruolo.

Dovrà essere contestualmente resa dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.

La domanda sarà inoltre corredata da:

- certificazione medica attestante l'idoneità fisica a svolgere il servizio;
- documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 di questo regolamento.

2. Prima del rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
 - b) essere iscritti al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o all'albo delle imprese artigiane ai sensi della l. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune che

- rilascia la autorizzazione di n.c.c.;
- e) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.

3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

- l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
- l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni possono essere dichiarati contestualmente alla domanda ovvero mediante autocertificazione ai sensi della l. 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla l. 21/1992 citata. La pubblica amministrazione si riserva di effettuare, laddove possibile, accertamenti d'ufficio. Le dichiarazioni mendaci verranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

7.13 - MATERIE DI ESAME

Le materie d'esame (facoltativo, su richiesta del candidato), ai fini di conseguire un maggior punteggio per l'assegnazione della licenza, possono riguardare:

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione;
- conoscenza pratica di singole lingue dei Paesi comunitari ed extracomunitari. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della comunità economica europea ed eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

7.14 -ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

1. Il dirigente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza.
2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

7.15 - TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di un'impresa che lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.
2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
 - l'essere in possesso di altra licenza di n.c.c. dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
 - l'essere associati (per i servizi di n.c.c.) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
 - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

7-16 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

7.17 - VALIDITÀ DELLA LICENZA

- g) Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.
- h) La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

7.18 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. La richiesta di trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere indirizzata al comune ed il dirigente accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della l. 21/92, è autorizzato dal dirigente alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, sulla base di atto regolarmente

stipulato che dia titolo al subentro nell'azienda, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4. Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della l. 21/92 per gli eredi dei titolari di taxi. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della l. n. 21/92 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al comune, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento comunale, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente, altra licenza o autorizzazione dallo stesso comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.
9. In relazione al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva, da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione o licenza. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni o licenze da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità: in tal caso più riserve, aderenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.

7.19 - TAXI DI SCORTA

1. Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.
2. Il comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

7.20 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, coadiuvandoli nella salita e nella discesa, con apertura della portiera;
- e) far accomodare, di norma, il cliente sui sedili posteriori;
- f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nei caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- h) consegnare al competente comando di polizia municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- i) segnalare tempestivamente al comando di polizia municipale l'eventuale rottura dei sigilli o del tassametro ovvero il suo cattivo funzionamento;
- j) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- k) esporre le tariffe sulla parte anteriore del cruscotto, visibilmente e ben fissate in modo che non possano venire rimosse;
- l) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- m) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'amministrazione comunale.

3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

7.21 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

7.22 - TRASPORTO DEGLI HANDICAPPATI

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
 - a) La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
 - b) I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n. 384.

7.23 - IDONEITÀ DEI MEZZI

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la commissione consultiva di cui al punto 7.9 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a n.c.c. o a taxi disponendo, direttamente o per il tramite della polizia municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il dirigente, su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi del punto 7.32.
3. Con apposito verbale la polizia municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso del periodo normale la durata della licenza o autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal dirigente alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della commissione di cui al punto 7.9. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

7.24 - TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dal comune sentita la commissione di cui al punto 7.9 del presente regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal comune su proposta della commissione di cui al punto 7.9 del presente regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuata (con taxi o con n.c.c.) ai sensi dei punti 7.2 e 7.4 del presente regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

7.25 - TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

- 1) I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti con atto del sindaco.
- 2) Nel predetto provvedimento potrà prevedersi, nel caso che un gruppo di persone composto da più di quattro adulti necessiti del servizio, possa optare, se presente, per autovettura con capacità superiore a 5 posti (comunque non oltre i 9 ex art. 54.1 sub a) d.lgs. 285/1992), a prescindere dalla turnazione.

7.26 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal comune.
2. E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

7.27 - FORZA PUBBLICA

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

7.28 - VIGILANZA

Le commissioni provinciali e comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvalgono dei rispettivi uffici provinciali e comunali, possono promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

7.29 - DIFFIDA

1. Il dirigente diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al sindaco;
 - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - g) non osservi gli obblighi e le prescrizioni di cui al punto 7.20.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

7.30 - SANZIONI

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della

licenza o autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 10 della l. 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 per la violazione del terzo comma del punto 7.3;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 516,46 per la violazione del quarto comma del punto 7.3;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 516,46 per la violazione del primo comma del punto 7.4;
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui al punto 7.20;
- e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 516,46 per la violazione del primo comma del punto 7.22;
- f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 per la violazione del terzo comma del punto 7.22;
- g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 516,46 per la violazione del punto 7.24.

3. Ai sensi dell'art. 107 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

4. Il consiglio comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

7.31 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal dirigente, sentita la commissione di cui al punto 7.9 del presente capitolo, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti dal codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del punto 7.30 del presente capitolo;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. Il dirigente, sentita la commissione di cui al punto 7.9 del presente capitolo, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

7.32 - REVOCA DELLA LICENZA

1. Il dirigente, sentita la commissione di cui al punto 7.9 del presente capitolo, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
- quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del punto 7.31 del presente capitolo;
 - quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel punto 7.18 del presente capitolo;
 - quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
 - quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente punto 7.12.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il dirigente provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il dirigente dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

7.33 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari

rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il dirigente, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

7.34 - DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il dirigente, sentita la commissione di cui al punto 7.9 del presente regolamento, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal punto 7.16 del presente capitolo;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui al punto 7.16 del presente capitolo o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal punto 7.18;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

7.35 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

7.36 - DISPOSIZIONI FINALI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

CAPITOLO OTTAVO

Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing

8.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e applicatore di piercing.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **attività di acconciatore**, così come definita dalla l. 17.08.2005 n. 174, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie, effettuato anche da personale despecializzato;
- b) **attività di barbiere**, ai sensi dell'art. 6 della l. 17 agosto 2005, n.174, le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, al lavaggio, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti e complementari, compreso il trattamento estetico di capello, di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche, toupets, etc..
- c) **attività di estetista**, quella definita dall'art. 1 della l. 4.1.1990, n. 1, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, inclusa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla l. 4.1.1990 n. 1, come sostituito dal decreto interministeriale 28 marzo 2011 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla l.11.10.1986, n. 713 e s.m.e.i.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:

- centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UVA con la presenza di un estetista qualificato;
- attività effettuate sulla superficie del corpo e di "massaggio" a scopo estetico, ovvero quelle attività inerenti il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", ovvero quelle inerenti i trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
- i trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
- attività di onicotecnica che consiste nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle;

Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto **sono esclusi** dal campo di

applicazione del presente Regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - l'attività di podologo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - le attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli/o qualificazioni professionali;
 - le attività di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla l.r. 25 febbraio 2000, n. 13.
 - Le attività di naturopata del benessere, individuate dalla l.r. 21 febbraio 2005 n. 11;
- d) **attività di tatuatore**, quella inerente l'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle (delibera GRER 11.04.2007 n. 465);
- e) **attività di applicatore di piercing**, quella inerente il trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo (delibera GRER 11.04.2007 n. 465)

8.2 - MODALITÀ E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle suddette attività è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della l. n. 241/1990, come modificato dalla l. n. 122/2010, nel rispetto dei requisiti morali ex l. 575/1965 e di qualificazione professionale di cui ai successivi punti 8.3 e 8.4, nonché della conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

2. Le suddette attività possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscriverne al Registro Imprese di cui alla l. 29/12/1993 n. 580 e s.m.i. o all'Albo Regionale delle imprese artigiane introdotto dalla l.r. 1/2010, qualora presentino i requisiti previsti dalla l. 443/1985.

8.3 - REQUISITI PROFESSIONALI PER ACCONCIATORE, BARBIERE ED ESTETISTA

1. Per esercitare le attività di barbiere, acconciatore ed estetista è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia ovvero della certificazione dei requisiti professionali già rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'artigianato, ora dall'apposito Servizio regionale istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 1/2010.
2. Nel caso di imprese artigiane che esercitano le suddette attività, in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla l. 08.08.1985 n.443, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o da almeno un socio partecipante all'attività lavorativa.
3. Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.

8.4 - REQUISITI PROFESSIONALI PER ESERCENTI TATUAGGIO E PIERCING

1. Per esercitare le attività di tatuatore e di applicatore di piercing è necessario frequentare l'apposito corso di formazione istituito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
2. Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.

8.5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

- 1) L'impresa individuale artigiana può presentare una SCIA per un unico esercizio.
- 2) Nel caso in cui l'impresa individuale artigiana apra ulteriori unità locali, deve presentare distinte SCIA e nominare un direttore tecnico in possesso dei requisiti per ciascuna unità locale.
- 3) L'impresa individuale o societaria, non artigiana, può presentare più SCIA relative a più esercizi, purché sia nominato un direttore tecnico differente per ciascun esercizio, in possesso dei requisiti professionali necessari.
- 4) È consentito l'esercizio in un'unica sede di più attività di cui al presente Regolamento, con un unico ingresso, in locali di lavoro separati, anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali.
- 5) Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre strutture, quali ad esempio palestre e centri sportivi, circoli privati (solo quindi nei confronti dei soci), profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.
- 6) Le attività di barbiere, acconciatore ed estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione e dotati di impianti conformi alle normative del settore e di almeno un servizio igienico anche a disposizione dei clienti. In questo caso l'esercente dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione.
- 7) Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.
- 8) A coloro che esercitano le attività di barbiere, acconciatore ed estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.
- 9) Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o su area pubblica.
- 10) È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenne ai/al genitori/e/tutore, tutte le informazioni utili per praticare in sicurezza l'attività di tatuaggio e di applicazione di piercing; inoltre è fatto obbligo di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenne ai/al genitori/e/tutore, tutte le informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
- 11) È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing di fornire al cliente, o ai/al genitori/e/tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti, che saranno utilizzati.
- 12) È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing

acquisire il consenso informato dell'interessato se maggiorenne, oppure se minorene dai/dal genitori/e/tutore, all'esecuzione dello specifico trattamento.

- 13) Nel caso di piercing al lobo dell'orecchio l'esercente dell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve acquisire il consenso informato dell'interessato se di età superiore ai 14 anni, oppure se di età inferiore ai 14 anni dai/dal genitori/tutore, all'esecuzione dello specifico trattamento.

8.6 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

1. La nuova apertura di esercizio, il subingresso con o senza modifica dei locali, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e delle attrezzature delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e applicatore di piercing sono soggette alla presentazione di Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della l. 241/1990 e s.m.i., allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (SUAP), attraverso il link SUAP – One Line reperibile sul sito del Comune di Fidenza (www.comune.fidenza.pr.it). Con la SCIA devono essere dimostrati il possesso dei requisiti professionali, la conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi ed ai requisiti igienico-sanitari di cui alle linee guida elaborate dall'Azienda U.S.L. di Parma; deve essere utilizzata unicamente la modulistica disponibile sul portale SUAPER ed allegata obbligatoriamente tutta la documentazione nella stessa elencata.
2. Il trasferimento di esercizio, il subingresso con o senza modifica dei locali in esercizio, le modifiche dei locali e modifiche delle attrezzature dell'attività di barbiere sono pure soggetti alla presentazione di SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune; con la SCIA devono essere dimostrati il possesso dei requisiti professionali e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari;
3. Le SCIA hanno efficacia immediata.
4. La SCIA ha validità temporale illimitata, a meno che non subentrino una o più condizioni di cui al comma 2, per le quali è necessaria la presentazione di nuova segnalazione e fatto salvo il verificarsi delle condizioni di cui al punto 8.13. La SCIA, sul piano giuridico, ha natura e valenza di provvedimento amministrativo implicito e, in quanto tale, è soggetta, tra l'altro, a sospensione e revoca.
5. La variazione del direttore tecnico nell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e applicatore di piercing deve essere preventivamente comunicata al SUAP con le modalità sopra descritte, allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'incaricato.
6. La sospensione temporanea dell'attività in esercizio di cui al presente Regolamento, oltre i trenta giorni consecutivi, deve essere preventivamente comunicata al SUAP, con le modalità di cui sopra, indicando il periodo di chiusura (massimo un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.

8.7 - SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

Il subingresso per atto tra vivi, con o senza modifica dei locali, in una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la SCIA al SUAP, con le modalità di cui al punto 8.6, a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali.

8.8 - SUBINGRESSO MORTIS CAUSA

Nel caso di decesso, gli eredi aventi diritto possono entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa:

1. in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando SCIA di subingresso con le modalità di cui al punto 8.6;
2. in caso di assenza dei requisiti professionali, possono continuare l'esercizio dell'attività, presentando SCIA di subingresso e nominando un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali, come da punto 8.6;
3. cedere l'attività e il subentrante può iniziare l'attività del de cuius, presentando SCIA di subingresso come da punto 8.6.

8.9 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

La cessazione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata al SUAP, con le modalità di cui sopra, contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio.

8.10 - CONTROLLI SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Il responsabile del procedimento competente a ricevere la SCIA, provvede:
 - a) a verificare la completezza della SCIA e della documentazione presentata;
 - b) ad accertare che l'operazione richiesta rientri tra le fattispecie disciplinate dal Regolamento;
2. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 19 l. 241/1990, come modificato dalla l. 122/2010, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari - ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA -, adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'ufficio competente, comunque non inferiore a 30 giorni. E' da considerarsi irricevibile la dichiarazione priva degli elementi essenziali indicati nell'apposito modulo. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni false o mendaci, il Responsabile del servizio può sempre adottare (anche oltre il termine di sessanta giorni anzidetto) i provvedimenti di cui sopra.
3. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della l. 241/1990 e s.m.i.

8.11 - ORARI E TARIFFE

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi delle attività di cui al presente Regolamento sono adottati con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria. Gli orari praticati devono essere esposti con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.

2. Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale, ovvero all'esterno della struttura, in posizione ben visibile.
3. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.
4. Deve essere parimenti esposto l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali o l'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui al punto 8.4.
5. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere esposta e resa disponibile per la visione da parte degli organi di controllo preposti.

8.12 - VENDITA PRODOTTI

Alle imprese che svolgono attività di acconciatore, barbiere ed estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 31/3/1998, n.114, così come stabilito dall'art. 4 del decreto medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C del 18/1/1999 e come stabilito dall'art. 2, comma 5, della l. n.174/2005.

8.13 - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

1. L'efficacia della SCIA di cui al punto 8.6 cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) perdita da parte del titolare anche di uno solo dei requisiti morali di cui alla l. 575/65 e s.m.i. e professionali;
- b) per sospensione dell'attività che si prolunghi per oltre un anno, salvo cause di forza maggiore debitamente motivate (vedi punto 8.6 – comma 6);
- c) per reiterate violazioni delle prescrizioni in materia igienico sanitaria.

8.14 - SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' ABUSIVA

1. Le attività di cui al presente regolamento sono sospese:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico – sanitaria, di sicurezza e ambientale. L'attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune;
 - b) qualora la ditta non risulti più in possesso dei requisiti professionali di cui agli ai punti 8.3 e 8.4 del presente capitolo l'attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune;
2. I titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento sono revocati:
 - a) qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività, disposti ai sensi del comma 1 del presente punto;

- b) qualora il titolare non ripristini i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico – sanitaria, di sicurezza e ambientale, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. a);
 - c) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali di cui al punto 8.2 del presente capitolo.
3. I titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento decadono:
- a) In caso di mancato inizio dell'attività entro un anno dalla segnalazione di avvio;
 - b) In caso di sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo giustificati motivi debitamente documentati;
 - c) Nel caso in cui il titolare dell'attività non ripristini i requisiti professionali di cui ai punti 8.3 e 8.4 del presente capitolo, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1, lett. b).
4. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

8.15 - SANZIONI

1. Le trasgressioni/violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla l. 689/1981.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della l. n. 1/1990, o di chi esercita l'attività di estetista senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della l. n. 1/1990, secondo la tabella di cui al comma 6 del presente punto.
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla l. n. 174/2005, si applicano le sanzioni di cui all'art. 5 della stessa legge, secondo la tabella di cui al comma 6 del presente punto;
4. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può essere disposta la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di 90 giorni.
5. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titoli abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente.
6. Tabella sanzioni pecuniarie:

Violazione	Riferimento	Importo minimo	Importo massimo
Esercizio dell'attività di acconciatore senza presentazione della SCIA	Art. 2 comma 2 l.174/05	€ 250.00	€ 5.000.00
Esercizio dell'attività di acconciatore senza requisiti professionali	Art. 3 comma 1 l.174/05	€ 250.00	€ 5.000.00
Violazione delle normative	Art. 2 comma 2	€ 250.00	€ 5.000.00

igienico-sanitarie nella conduzione dell'attività di acconciatore	I.174/05		
Esercizio dell'attività di acconciatore in forma ambulante	Art. 2 comma 4 I.174/05	€ 250.00	€ 5.000.00
Mancata designazione del Direttore tecnico, in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di acconciatore o mancata comunicazione al Comune della sua variazione.	Art. 3 comma 5 I.174/05	€ 250.00	€ 5.000.00
Esercizio dell'attività di estetista senza presentazione della SCIA	Art.12 comma 2 I.1/1990	€ 516.00	€ 1.032.00
Esercizio dell'attività di estetista senza i requisiti professionali	Art.12 comma 1 I.1/1990 (in attuazione art. 4 l.r. 32/1992)	€ 516.00	€1.032.00
Mancata designazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di estetista o mancata comunicazione al Comune della sua variazione	Punto 8.6 comma 5 e punto 8.3 comma 4 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Esercizio dell'attività di acconciatore, barbiere, e di estetista presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Punto 8. 5 comma 4 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Svolgimento di prestazioni di acconciatore, barbiere ed estetista al domicilio del cliente di natura non occasionale	Punto 8.5 comma 5 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Punto 8. 5 comma 4 e punto 8.15 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Esercizio dell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing senza presentazione della SCIA	Punto 8.2 comma 1 e punto 8.6 comma 1 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00

Esercizio dell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing senza la frequenza al prescritto corso di formazione	Punto 8.4 comma 1 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Mancata informazione sui rischi e tossicologia da parte del tatuatore e dell'applicatore di piercing	Punto 8.5 commi 7 e 8 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Esecuzione di trattamenti di tatuaggio o applicazione di piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell'interessato o di colui che esercita la patria potestà sul minore	Punto 8.5 comma 9 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Svolgimento dell'attività di estetista, tatuatore e di applicatore di piercing in forma ambulante o di posteggio	Punto 8.5 comma 6 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e/o delle attrezzature e cessazione dell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e applicatore di piercing senza presentazione della SCIA	Punti 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati	Punto 8.5 comma 1 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di estetista, tatuatore e applicatore di piercing	Punto 8.2 comma 1 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Mancata designazione di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di tatuatore e applicatore di piercing o	Punto 8.4 commi 3 e 4 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00

mancata comunicazione al Comune della sua variazione			
Mancata comunicazione al Comune della sospensione temporanea dell'attività oltre 30 giorni naturali o consecutivi e della riapertura anticipata rispetto a quanto comunicato	Punto 8.6 comma 3 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e di chiusura, delle tariffe, dell'attestato dei requisiti professionali o dell'attestato di partecipazione al corso di formazione per l'esercizio delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e inottemperanza all'obbligo di esibizione della SCIA	Punto 8.11 commi 1, 2, 3, 4 e 5 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali	Punto 8.2 comma 1 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00
Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata.	Punto 8. comma 4 Regolamento	€ 50.00	€ 500.00

8.16 - VIGILANZA

- 1) Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.
- 2) L'Azienda U.S.L. effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali nella conduzione delle attività, individuate nelle linee guida elaborate dalla stessa Azienda USL.

- 3) L'Autorità competente a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della l. 689/81 e ad irrogare le sanzioni è il Sindaco.

8.17 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia (Nazionale e Regionale).

8.18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. A coloro che esercitano l'attività di barbiere, presenti sul territorio comunale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è data facoltà di esercitare l'attività fino alla cessazione della stessa, di trasferire la sede della propria attività e di subentrare in altra attività di barbiere, purché in possesso della qualifica professionale di barbiere.
2. Viene riconosciuta la situazione di fatto degli esercizi esistenti.

8.19 - VALIDITÀ

1. Il Regolamento comunale per acconciatore, estetista, barbiere, tatuatore ed applicatore di piercing e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 14 marzo 1990 n. 98, nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

CAPITOLO NONO

Spettacoli viaggianti

9.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di Spettacolo Viaggiante sul territorio del Comune di Fidenza, ai sensi di quanto previsto dalla Legge quadro 18 marzo 1968, n. 337 ed inoltre le modalità di:

- a) concessione delle aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti;
 - b) svolgimento delle attività in occasione del tradizionale Luna Park di S. Donnino;
 - c) svolgimento delle attività delle singole attrazioni nell'ambito di Sagre, Fiere ed altre manifestazioni;
 - d) svolgimento delle attività circensi;
 - e) svolgimento delle attività di balere, teatri viaggianti, esibizioni moto-auto acrobatiche.
2. Per autorizzare lo svolgimento delle seguenti attività: • Luna Park; • Circhi Equestri; • Teatri viaggianti, balere ed esibizioni auto-moto acrobatiche; rimane ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel d.p.r. 28.05.2001, n. 311.

9.2 – DEFINIZIONI

1. SPETTACOLO VIAGGIANTE: sono "spettacoli viaggianti" ai sensi dell'art. 2 della l. 18/03/1968, n. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, compresi i giochi gonfiabili, ovvero i parchi permanenti anche se in maniera stabile.

2. AREE DISPONIBILI: per "aree disponibili" si intendono le aree pubbliche o private ad uso pubblico usufruibili per lo svolgimento di spettacoli viaggianti ed attività complementari.

3. LUNA PARK: per "Luna Park" s'intende l'insieme di almeno n. 5 attrazioni (escluse le piccole, i pugnometri e le prove di forze) installate in un'unica area di cui al punto precedente)

4. ELENCO DELLE ATTIVITA' SPETTACOLARI, ATTRAZIONI ED INTRATTENIMENTI: tale elenco, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 337/68, è istituito con Decreto Interministeriale 23/4/69 presso il Ministero dei Beni Culturali e contiene l'indicazione delle attività spettacolari, dei trattenimenti, delle attrazioni, delle loro particolarità tecniche e costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Esso è suddiviso in sei sezioni:

- Sezione I: "piccole", "medie" e "grandi attrazioni";
- Sezione II: balli a palchetto (balere);
- Sezione III: teatri viaggianti; teatrini di burattini;
- Sezione IV: circhi equestri e ginnastici; arene ginnastiche;
- Sezione V: esibizioni moto-auto acrobatiche;
- Sezione VI: spettacolo di strada.

5. CONVERSIONE: con tale termine s'intende l'insieme delle operazioni ed adempimenti finalizzati alla sostituzione di un'attrazione con un'altra, compresa nell'Elenco di cui sopra, nel rispetto dei requisiti previsti dal punto 9.11 del presente capitolo;

9.3 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

1. Le aree di cui al comma b) del punto 9.2 del presente capitolo, possono essere concesse agli esercenti delle attrazioni che siano in possesso:

- della licenza rilasciata dal comune di residenza o sede del domicilio ex art. 68/69 TULPS;
- dell'attrazione da installare che, inserita nella licenza, sia compresa nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della l. 337/68 e in regola con le disposizioni del d.m. 18 maggio 2007;
- dell'iscrizione della ditta nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato.

2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio di concessione con le modalità previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

9.4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL LUNA PARK

1. Le domande, in regola con le norme sul bollo, devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (SUAP), mediante utilizzo della piattaforma SUAPER (<http://suaper.lepida.it/people>), reperibile anche attraverso il link SUAP – On Line sul sito del Comune di Fidenza (www.comune.fidenza.pr.it), entro il 30 giugno di ogni anno. Soltanto in caso di non funzionamento della piattaforma possono essere inoltrate via PEC purché entro cinque giorni dalla risoluzione del problema tecnico si provveda all'inoltro tramite SUAPER. In ogni caso le domande devono contenere:

- a) le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, il codice fiscale e la partita IVA);
- b) la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
- c) il periodo e/o il Parco di divertimento per il quale si richiede l'installazione;
- d) il tipo dell'attrazione o delle attrazioni che si intende installare, secondo la denominazione risultante dalla licenza comunale (con la specificazione dei diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde);
- e) le esatte misure di ingombro dell'attrazione e relative pertinenze (vano cassa, pedane, cancelli, ecc.);
- f) il numero delle roulotte di abitazione e dei mezzi di trasporto e le dimensioni dell'area che occupano;
- g) la potenza assorbita in kw da ciascuna attrazione;
- h) gli estremi della licenza di esercizio in possesso, rilasciata a sensi dell'art. 69 del TULPS dal Comune di residenza o di sede dell'azienda, in corso di validità;
- i) gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese;
- j) il codice identificativo di registrazione rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 18.5.2007;
- k) le generalità complete dell'eventuale rappresentante indicato ai fini della conduzione dell'attrazione;
- l) la dichiarazione che l'attrazione non ha subito modifiche rispetto alla documentazione tecnica allegata alla domanda. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - documentazione fotografica aggiornata dell'attrazione che si intende installare;
 - limitatamente alle attrazioni di novità, materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi per valutare le caratteristiche

- tecniche ed estetiche della struttura;
- copia della licenza ex art. 69 del TULPS dal Comune di residenza o di sede dell'azienda, in corso di validità;
- copia della documentazione, prevista dalla normativa vigente, attestante la permanenza, in capo ad ogni attrazione, dei requisiti d'idoneità all'utilizzo, quali certificati di collaudo annuali, in corso di validità, rilasciati da tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2007 o asseverazioni similari (per le attrazioni, che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati, richiedano prove di collaudo particolari dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove);
- copia dell'eventuale delega alla conduzione dell'attrazione, sottoscritta dal titolare e, per accettazione, dal rappresentante;
- copia di un documento di identità in corso di validità.

2. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena d'invalidità, entro il termine comunicato all'interessato, con produzione di quanto richiesto all'indirizzo di posta elettronica certificata del SUAP.

3. Nel caso in cui la domanda pervenga oltre il termine di cui al comma 1, ne verrà dichiarata l'irricevibilità e della stessa non si terrà conto ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al punto 9.9.

9.5 - COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO/DINIEGO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il SUAP, ricevuta la domanda di partecipazione, invia all'interessato, previa puntuale istruttoria, comunicazione di accoglimento/diniego della domanda di partecipazione stessa almeno entro 30 giorni prima della manifestazione.

9.6 - MODALITA' DI RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. L'ufficio competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex art. 69 TULPS e concessione di occupazione di suolo pubblico, con un unico provvedimento.
2. I titoli di cui sopra sono consegnati ai rispettivi interessati al termine delle operazioni di collaudo ultimate con esito favorevole, qualora tale collaudo sia previsto.

9.7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA

1. Ciascun esercente titolare è tenuto a:
 - Installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto accolti con relativa comunicazione dell'Ufficio competente, nei luoghi appositamente previsti;
 - Osservare i termini e gli orari indicati nella licenza;
 - Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
 - Rispettare le norme igienico sanitarie;
 - Mantenere pulite le aree occupate dalle attrazioni, nonché dai carriaggi e dalle abitazioni mobili, che dovranno essere restituite sgombre da rifiuti sparsi;
 - Tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata;
 - Tenere costantemente aperta ed illuminata l'attrazione, negli orari di svolgimento del

Luna Park;

- Utilizzare gli strumenti sonori e di amplificazione in modo conforme ai provvedimenti comunali, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- Attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella licenza/concessione;
- Rispettare le direttive impartite, anche verbalmente, dal rappresentante del comune addetto al luna park e dagli agenti di polizia municipale;
- Non sub-concedere l'area assegnata; • Gestire in proprio l'attrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;
- Astenersi dal produrre rumori e schiamazzi dopo l'orario di chiusura dell'attrazione in tutti gli spazi pubblici, ad uso pubblico e privato, comprese le abitazioni.

2. Nella conduzione dell'attività di spettacolo viaggiante il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari purché maggiori di 16 anni oppure del rappresentante di cui all'art. 8 del TULPS.

3. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

9.8 - ANZIANITA' DI FREQUENZA, DOMANDA, MESTIERE E CATEGORIA

1. L'anzianità di frequenza è riferita a ciascun esercente per la stessa tipologia di attrazione e costituisce la somma di tutte le presenze effettive relative alle varie edizioni del Luna Park;

2. L'anzianità di frequenza in caso di subingresso si attribuisce secondo le modalità previste dal successivo punto 9.12.

3. Fatte salve le sanzioni previste dal Titolo VII, nella fase di aggiornamento annuale delle graduatorie di cui al successivo punto 9.9, non verrà riconosciuta l'anzianità di frequenza per la precedente edizione del Luna Park, nei seguenti casi:

- aver installato attrazioni non comprese nella licenza temporanea;
- aver installato attrazioni, abitazioni e/o mezzi di trasporto in luoghi diversi da quelli stabiliti;
- aver ceduto a terzi l'area ottenuta in concessione;
- aver affidato a terzi la gestione dell'attrazione;
- aver abbandonato l'area prima del termine delle attività del Luna Park, salvo specifica autorizzazione;
- aver presentato dichiarazioni o certificazioni non veritiere, ferma restando l'applicazione delle norme previste dal codice penale.

4. Non dà inoltre diritto al riconoscimento dell'anzianità di frequenza, l'aver partecipato ad un'edizione installando un'attrazione novità di cui al punto 9.17.

5. Per anzianità di domanda si intende il numero di volte che il singolo esercente ha presentato istanza di partecipazione relativa alla medesima attrazione;

6. Per anzianità di mestiere si intende il possesso dell'attrazione attestato dalla licenza di esercizio;

7. Per anzianità di appartenenza alla categoria si intende l'inizio di attività di spettacolo viaggiante, documentata dall'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio.

9.9 - GRADUATORIE DI ANZIANITA'

1. L'ufficio comunale competente predispone apposite graduatorie, da aggiornare annualmente, per ogni tipologia di attrazione, distintamente per grandi, medie e piccole attrazioni.

2. I criteri per l'attribuzione del punteggio di anzianità da assegnare a ciascun operatore, in base ai rispettivi requisiti, sono così determinati:

a) anzianità di frequenza: per la partecipazione a ciascuna edizione con la stessa tipologia di attrazione Ai fini dell'anzianità di frequenza si tiene conto di ogni effettiva partecipazione al Parco, anche se occasionale o "una tantum";

b) anzianità di domanda: per ogni anno di presentazione continuativa di domanda per la medesima attrazione..... L'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno per la medesima attrazione, comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito; punti 10 (max 10 anni) punti 2 (max 10 anni)

c) anzianità di mestiere: per ogni anno di anzianità di mestiere con la stessa attrazione, attestata dalla licenza di esercizio

d) anzianità di categoria: per ogni anno di anzianità di appartenenza alla categoria, attestata dall'iscrizione al Registro delle Imprese (da conteggiare fino al 31 dicembre dell'anno precedente) punti 1 punti 0.50

3. L'ufficio competente provvede all'aggiornamento del computo delle presenze effettive e delle domande presentate, con riferimento all'edizione dell'anno precedente, successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (30 giugno).

4. L'anzianità acquisita è strettamente personale e non può essere trasferita, salvo i casi previsti dal punto 9.12.

5. Le graduatorie di cui sopra, saranno sottoscritte dal Responsabile del SUAP e pubblicate all'albo pretorio on-line ove rimarranno esposte per 15 giorni. Entro tale termine, gli interessati potranno avanzare eventuali documentate richieste di rettifica da sottoporre al Responsabile del Suap, cui è demandata, al termine del periodo di pubblicazione, la valutazione e decisione finale in merito all'accoglimento, ovvero rigetto, di dette richieste. In presenza di richieste di rettifica valutate con esito positivo, si provvederà alla modifica della graduatoria. In seguito a tale eventuale modifica la stessa diverrà definitiva e sarà nuovamente pubblicata all'albo pretorio, ad esclusivo scopo informativo, per 7 giorni. Qualora non pervengano domande di rettifica nel termine di 15 giorni dalla prima pubblicazione la graduatoria diventa definitiva.

9.10 - DEFINIZIONE DI FREQUENTATORE ABITUALE

1. Per frequentatore abituale si intende l'esercente che nell'arco delle edizioni del Luna Park, abbia ottenuto, con la medesima attrazione, un punteggio pari a 30.

2. Sulla base della graduatoria di cui al punto 9.9 perde la qualifica di frequentatore abituale l'esercente che non presenzi al Luna Park per 2 anni consecutivi o per 3 edizioni in 5 anni, fatti salvi i seguenti motivi:

- malattia comprovata da certificato medico;
- lutto di familiari conviventi comprovato da autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

9.11 - CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. E' possibile per il frequentatore del Luna Park che abbia un punteggio almeno pari a 30, sostituire la propria con altra attrazione, previa l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) la nuova attrazione deve essere compresa nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 2 lett. d);
- b) la nuova attrazione deve essere di tipo e soggetto diversi da quelle già presenti nel Luna Park (da desumersi dalla tipologia contemplata dall'Elenco di cui sopra e dalla Licenza rilasciata dal Comune di residenza nonché da rappresentazione fotografica);
- c) l'occupazione della superficie può essere maggiore rispetto a quella utilizzata con la precedente attrazione sempre che lo spazio disponibile lo consenta.

2. La domanda di conversione deve essere presentata contestualmente alla domanda di partecipazione con le modalità di cui al punto 9.4.

3. Alla domanda, in regola con le norme sul bollo, devono allegarsi:

- copia della licenza, rilasciata dal Comune di residenza o sede legale, la quale deve comprendere la nuova attrazione, corredata degli estremi di avvenuta registrazione ai sensi del d.m. 18 maggio 2007;
- documentazione tecnica dalla quale si desumano in modo chiaro le dimensioni della stessa, sia al suolo che in funzione;

- copia della polizza assicurativa riferita alla nuova attrazione e quietanza di pagamento del relativo premio. La polizza assicurativa deve essere attiva al momento della manifestazione e per tutta la sua durata.

4. In caso di domande concorrenti, per la stessa tipologia di attrazione, che presentino i requisiti di cui al comma 1, si osserverà l'ordine di graduatoria previsto dal punto 9.9.

5. Una volta ottenuta la conversione dell'attrazione, l'interessato rinuncia definitivamente all'utilizzo di quella sostituita, mantenendo invece la relativa anzianità di frequenza. Non è consentita una nuova conversione dell'attrazione prima di 3 anni.

9.12 – SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella titolarità dell'attrazione può avvenire: • per causa di morte • per atto tra vivi (compravendita, donazione)

2. Nel subingresso mortis causa al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza e di domanda acquisita dal de cuius per ogni singola attrazione. Nel caso vi siano più eredi che intendano designare tra loro un unico beneficiario, l'anzianità è riconosciuta a quest'ultimo a condizione che sia provata tale volontà mediante la produzione di atto pubblico, ovvero di scrittura privata autenticata, sottoposti a regolare registrazione, allo scopo predisposti. Qualora l'azienda del de cuius sia costituita da più attrazioni, aventi diversa anzianità di frequenza e gli eredi dimostrino di avere ottenuto diverse licenze nei rispettivi comuni, subentrano nella medesima posizione in graduatoria occupata dal de cuius per ciascuna singola attrazione ottenuta in relazione alla successione. L'erede può presentare domanda di ammissione al Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso e ne fornisca prova in allegato alla predetta istanza di partecipazione.

3. Nel subingresso per atto tra vivi avvenuto per cessione/donazione d'azienda, il subentrante acquisisce tutti i diritti del cedente, compreso il riconoscimento dell'anzianità

di frequenza e di domanda relativa ad ogni singola attrazione. Il subentrante può presentare domanda di ammissione al Luna Park, a condizione che abbia ottenuto la corrispondente licenza ovvero presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso e ne fornisca prova in allegato alla predetta istanza di partecipazione.

4. Nel caso di azienda formata da due o più attrazioni aventi diversa anzianità di frequenza ed oggetto di separati atti di cessione, i subentranti, una volta ottenute le distinte licenze nei rispettivi comuni, mantengono la medesima anzianità di frequenza e di domanda del dante causa con riferimento ad ogni singola attrazione.

5. Nel subingresso per atto tra vivi gli atti di cessione/donazione d'azienda o di singolo ramo, sono effettuati con atto notarile sottoposto a regolare registrazione.

6. L'attrazione acquistata può essere convertita dal subentrante dopo 3 anni di frequenza con la stessa per la medesima manifestazione

7. La compravendita della sola attrazione, senza cessione d'azienda o del singolo ramo d'azienda, esclude il riconoscimento all'acquirente dell'anzianità maturata dal venditore.

8. Sono fatte salve le situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente capitolo.

9.13 - SOSTITUZIONE DI ATTRAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può provvedere a sostituire le attrazioni rinunciate o escluse, con altre presenti nelle graduatorie di cui al punto 9.9, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la nuova attrazione deve preferibilmente appartenere alla stessa tipologia, non superare i limiti dimensionali di quella sostituita, salvo che lo spazio disponibile lo consenta ed essere compatibile con la potenza elettrica disponibile;

b) la nuova attrazione, pur nel rispetto del precedente punto 1, non deve essere per tipo e soggetto simile ad altra presente nel parco;

2. Le sostituzioni sono ammesse fino alla data del collaudo generale del parco purché l'installazione delle attrazioni sia completata entro l'ora fissata per il collaudo stesso;

3. Il titolare dell'attrazione sostitutiva, dal momento in cui sia portato a conoscenza dell'accoglimento della domanda di partecipazione al parco, dovrà perfezionare l'istanza, già inoltrata al SUAP, mediante produzione della documentazione prevista nel punto 9.4;

4. In caso di sostituzione temporanea, al titolare dell'attrazione sostitutiva verrà rilasciata concessione "una-tantum".

9.14 - ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEL LUNA PARK TRADIZIONALE, FIERE, SAGRE O ALTRE MANIFESTAZIONI

Le aree destinate allo stazionamento delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto ed il numero massimo consentito in occasione del Luna Park, Fiere, Sagre e altre manifestazioni in cui siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante, vengono individuate di volta in volta dal Responsabile del Suap, con la collaborazione del soggetto incaricato della gestione tecnica, del Corpo Unico della Polizia Municipale o di servizi comunali eventualmente coinvolti, con i quali sono altresì concordati tempi e modalità di accesso e permanenza nelle predette aree.

9.15 - CONCERTAZIONE

1. In applicazione dei principi della partecipazione, il Comune consulta preventivamente le Associazioni di categoria degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante, sulle

modifiche ed integrazioni del presente regolamento e su eventuali provvedimenti di istituzione o soppressione di parchi di divertimento, sia a carattere temporaneo che permanente.

2. Per l'esame delle problematiche di carattere generale relative all'organizzazione e al funzionamento del Parco Tradizionale, il responsabile del SUAP convoca, ogni volta che se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno, una conferenza di servizi con gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni e/o soggetti comunque interessati per i diversi aspetti.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno viene comunicato al Comune il nominativo di n. 2 referenti interni al Parco Tradizionale, scelti da e fra i frequentatori abituali.

4. I referenti di cui al comma 3 potranno essere consultati dal Comune in merito a:

a) definizione del calendario di apertura del parco e dell'eventuale programma di iniziative collaterali;

b) scelta delle attrazioni novità al fine di esprimere un parere tecnico qualificato sulle caratteristiche costruttive o funzionali delle attrazioni o su altre analoghe tematiche, purché le stesse rivestano un interesse generale;

c) altre questioni di carattere generale, riguardanti l'organizzazione e il funzionamento del Parco.

5. Gli stessi referenti sono inoltre consultati in sede di programmazione di iniziative, che prevedano la presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante, disciplinate dal presente Regolamento, in concomitanza con il Parco Tradizionale.

6. I pareri previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo sono acquisiti a titolo consultivo e non hanno quindi carattere vincolante.

9.16 - AREE, ORGANICO, PERIODI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Il tradizionale luna park ha luogo nel mese di ottobre, in cui ricorre la festività patronale di S. Donnino (9 ottobre), nel periodo comprendente le prime due domeniche con inizio dal primo sabato del mese.

2. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico usufruibili per lo svolgimento del Luna Park sono individuate con atto della Giunta Comunale. La revisione di quest'ultimo avviene nei seguenti casi:

a) quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area o di area alternativa temporanea;

b) quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area;

3. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente effettuato qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto d'individuazione delle stesse.

4. L'organico è l'insieme delle attrazioni comprese in un Luna Park e fatti salvi i diritti acquisiti deve essere di norma composto da una sola attrazione della stessa tipologia, da desumersi dall'elenco Ministeriale. La composizione dell'organico deve comunque essere tale da assicurare un giusto equilibrio tra le diverse tipologie di attrazioni, al fine di garantire la massima funzionalità ed attrattività dello stesso parco.

5. L'organico con l'indicazione del numero di attrazioni suddiviso in piccole, medie e grandi e di ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento del Luna Park è stabilito con atto del dirigente del SUAP e sarà revisionato in caso di cambiamenti sostanziali comportanti ampliamento o restringimento del Luna park, anche temporaneo. Potrà essere consentita l'installazione di piccole attrazioni, quali pugnometri, prove di forza muscolare e simili dando mandato e facoltà all'incaricato della gestione tecnica, di concerto con il Corpo Unico della Polizia Municipale, di individuare la localizzazione più

adeguata in rapporto anche ai limiti di emissione sonora.

6. L'organico del Parco è costituito, in primo luogo, dai Frequentatori abituali.

7. Qualora, in caso di assenze fra questi ultimi oppure di maggiore disponibilità di aree, si rendesse necessario completare o ampliare il suddetto organico, l'Amministrazione Comunale, può concedere annualmente, a titolo temporaneo, l'occupazione di aree ad operatori diversi dai Frequentatori Abituali, attingendo alle graduatorie redatte secondo il punto 9.9.

8. Annualmente, secondo i criteri stabiliti dal punto 9.9, il SUAP, coadiuvato dal soggetto incaricato della gestione tecnica e dal Corpo Unico della Polizia Municipale, provvederà alla redazione di una planimetria per l'edizione del Luna Park, con l'indicazione del numero complessivo delle attrazioni, dei titolari delle licenze e delle specifiche attrazioni ammesse.

9. Sono inoltre stabiliti annualmente con specifico provvedimento amministrativo:

- a) il periodo effettivo di svolgimento del Luna Park;
- b) gli orari di funzionamento quotidiano del Luna Park;
- c) i termini e gli orari per installare e smontare le attrazioni.

9.17 - ATTRAZIONI NOVITA'

1. Nell'ambito dell'organico del Parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, per installare una o più "attrazioni di novità", nel rispetto della composizione dell'organico del Parco attingendo alle graduatorie di anzianità di cui al precedente punto 9.9.

2. La partecipazione non dà luogo, quindi, ad alcun punteggio quanto al criterio della frequenza.

3. Purché provviste di regolare autorizzazione comunale, sono considerate "novità" le attrazioni che non costituiscono mere variazioni e/o modificazione di attrazioni esistenti, stante il loro carattere innovativo.

4. Qualora si tratti di attrazioni che hanno già partecipato al Parco, queste devono comunque risultare assenti da non meno di tre anni, salvo che tutte le attrazioni classificabili come tali risultino assenti da un periodo inferiore.

5. In ogni caso, l'attrazione che abbia ottenuto la concessione quale giostra novità, l'anno successivo sarà tassativamente esclusa per detta qualifica.

6. In caso di identico contenuto di innovatività le "attrazioni novità" saranno valutate previa applicazione dei criteri generali di cui al punto 9.9 comma 3.

7. Le attrazioni di assoluta novità e di grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del complesso dietro scelta del Dirigente SUAP, sulla base di preventive valutazioni tecniche sull'idoneità dell'area e dando la preferenza alle attrazioni che risultino maggiormente utili alla valorizzazione del Parco.

9.18 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sono considerate attività complementari ai Parchi Divertimento gli stands alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop corn" e quelli per la somministrazione di "cibi e bevande" particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei Parchi di Divertimento.

2. La collocazione di dette attività deve essere prevista all'atto della formazione del Parco e deve essere effettuata, in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

3. Le relative aree sono concesse esclusivamente agli operatori su area pubblica

regolarmente autorizzati all'esercizio di tale attività, sulla base di apposita graduatoria.

. I titolari delle "attività complementari" devono produrre, in allegato alla domanda, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso dell'autorizzazione commerciale.

5. Per l'esercizio dell'attività, si osservano le norme del presente Regolamento, in quanto applicabili e quelle che disciplinano l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

6. La somministrazione è consentita a condizione che il titolare risulti regolarmente abilitato e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; per la somministrazione di bevande, deve essere fatto uso di bicchieri a perdere.

7. È vietata la vendita di generi non compresi nell'autorizzazione amministrativa di vendita.

9.19 - TARIFFE E CANONI

1. La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinata al pagamento del relativo canone, calcolato in ragione della superficie e della durata dell'occupazione, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale, della TARI e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti.

2. Dell'avvenuto pagamento del canone e altro, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che sarà fatta richiesta.

3. Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione.

4. Il pagamento deve essere effettuato, a pena di decadenza e secondo le modalità e i termini comunicati dall'Ufficio Comunale competente.

5. Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti 9.31 e 9.32.

6. Sono a totale carico degli operatori le spese per allacciamenti elettrici temporanei e relativi consumi nonché quelle per i consumi idrici.

9.20 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello Spettacolo Viaggiante è subordinata al versamento di un congruo deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale e/o dell'effettivo utilizzo dell'area, nonché delle somme sostenute dal Comune per l'allacciamento ed erogazione dei pubblici servizi, nella misura e nel termine indicato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

2. Il deposito cauzionale dovrà essere versato entro il termine indicato nella comunicazione di concessione dell'area, pena la decadenza della concessione.

3. La restituzione di tutto o parte del deposito cauzionale viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e/o delle tariffe dovute, la messa in pristino stato del suolo comunale, in caso di manomissione e la mancanza di danni alle proprietà comunali.

4. In caso di mancata occupazione del suolo e qualora l'interessato abbandoni l'area prima del termine di scadenza della concessione, salvo giustificato motivo, non si fa luogo alla restituzione del deposito.

5. La cauzione sarà inoltre incamerata integralmente, in caso di violazione del divieto di subconcessione dell'area e, in misura proporzionale all'infrazione commessa, per le altre violazioni.

9.21 – INSTALLAZIONI ESTEMPORANEE

1. In occasione di Fiere, sagre o altre manifestazioni possono essere autorizzate installazioni di singole attrazioni.
2. L'esercente interessato deve presentare al SUAP con le modalità di cui al punto 9.4, apposita istanza in regola con le norme sul bollo, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.
3. In caso di accoglimento della domanda il SUAP rilascia secondo le modalità stabilite dal precedente punto 9.6 i prescritti titoli abilitativi, previo versamento della cauzione di cui al punto 9.20 nel caso di concessione di suolo pubblico.
4. Gli esercenti interessati all'allestimento di singole attrazioni di spettacolo viaggiante su aree private prive d'uso pubblico dovranno allegare alla domanda l'assenso scritto del proprietario dell'area.

9.22 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. I circhi equestri, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione IV) e successive modifiche si distinguono in:
 - a) CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI: attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di varie misure sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali (feroci e non). Il pubblico è in genere collocato intorno alla pista.
 - b) LE AREE GINNASTICHE: piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di un tendone di copertura.
2. Lo svolgimento di attività circensi nel territorio comunale è subordinato all'ottenimento della licenza ex art. 68/69 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, previa acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario nel caso in cui vi sia la presenza di animali.
3. Non è consentito l'esercizio delle attività circensi 30 giorni prima ed in concomitanza con lo svolgimento del Luna Park.
4. Fra il termine dell'attività di un circo e l'inizio dell'attività di quello successivo deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 120 giorni.

9.23 - AREE UTILIZZABILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CIRCENSE

1. Le aree utilizzabili per lo svolgimento dell'attività circense, se esistenti ed adeguate, sono individuate con atto della Giunta Comunale. La revisione di quest'ultimo avviene nei seguenti casi:
 - quando si procede all'individuazione, anche parziale di una nuova area;
 - quando intervengono modifiche rilevanti sulla superficie globale dell'area.
2. L'aggiornamento annuale si intende automaticamente adempiuto qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto d'individuazione delle stesse.

9.24 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'esercente dell'attività circense è tenuto a presentare al SUAP con le modalità di cui al punto 9.4 apposita istanza in regola con le norme sul bollo, almeno 60 giorni prima del periodo richiesto.
2. La domanda, dovrà contenere le indicazioni tecniche previste dalla l.r. 5/2005 ed

essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia della licenza permanente rilasciata dal Comune competente, ex art. 69 TULPS;
- copia del certificato di collaudo delle attrazioni in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato;
- copia della polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi con relativa quietanza, in corso di validità;
- documentazione comprovante la disponibilità dell'area nel caso in cui l'attività si svolga su area privata.

3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, ma regolarizzabile, deve essere integrata o rettificata, a pena d'inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

9.25 - RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. Esaminate le richieste pervenute, il SUAP comunica agli interessati il diniego o l'accoglimento della domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.

2. L'ufficio competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, in bollo, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex art. 68/69 TULPS ed eventuale concessione all'occupazione di suolo pubblico, con un unico provvedimento previa esibizione di:

- ricevuta di versamento della cauzione di cui al punto 9.20;
- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture;

3. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'esito positivo della verifica ex art. 80 TULPS, ovvero di dichiarazione resa da professionista abilitato, ai sensi del d.p.r. 311/2001, in caso di impianto avente capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone.

4. Nel caso di presentazione di due o più domande relative all'installazione di circhi nel medesimo periodo prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

9.26 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA

1. Ciascun esercente titolare è tenuto a:

a) Installare esclusivamente l'attrazione, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto approvati dall'Amministrazione comunale, soltanto nei luoghi previsti;

b) Osservare i termini e gli orari indicati nella licenza;

c) Rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;

d) Rispettare le norme igienico sanitarie;

e) Osservare le norme sul benessere animale e le eventuali ulteriori prescrizioni imposte dal Servizio Veterinario;

f) Provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle abitazioni mobili, secondo le disposizioni dei vigenti Regolamenti Comunali;

g) Tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata;

h) Tenere costantemente aperto ed illuminato l'impianto, negli orari di svolgimento

dello Spettacolo;

i) Utilizzare gli strumenti sonori e di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

j) Attenersi a tutte le prescrizioni impartite nella licenza;

k) Rispettare le direttive impartite dall'Amministrazione comunale e dagli organi di controllo e di vigilanza;

l) Non sub-concedere l'area assegnata.

2. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

9.27 - TUTELA DEGLI ANIMALI

1. L'attività circense deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni della l.r. 17/02/2005 n. 5 "Norme a tutela del benessere animale", nonché dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione per garantire adeguate condizioni di tutela degli animali.

2. E' fatto salvo il rispetto del regolamento comunale sul benessere degli animali in materia di divieto di utilizzo degli animali per fini ludici ed espositivi.

9.28 - ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEI CIRCHI EQUESTRI

Le aree destinate allo stazionamento delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto ed il numero massimo consentito in occasione della presenza, autorizzata, di Circhi equestri, vengono individuate di volta in volta dal Responsabile del Suap, con l'eventuale collaborazione di altri uffici, servizi, soggetti terzi, ove coinvolti ed organi di vigilanza, con i quali saranno altresì concordati tempi e modalità di accesso e permanenza nelle predette aree.

9.29 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. I balli a palchetto o balere, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione II) e successive modifiche, sono pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiuse in costruzioni metalliche purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e sedie e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli.

2. I teatri viaggianti, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione III) e successive modifiche, si distinguono in:

- teatri viaggianti: attrezzature mobili costituite in genere da parti di legno o altro materiale, concernenti il palcoscenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre la platea e palcoscenico, di capienza non superiore a 500 posti. Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto.

- teatri di burattini o marionette: modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palcoscenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati dal basso (burattini), ovvero burattini

manovrati con fili dall'alto.

3. Le esibizioni di moto-auto acrobatiche, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione V) e successive modifiche, sono spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da cancellate che isolino tutto il complesso e che separino lo spazio riservato allo spettacolo da quello destinato ad ospitare gli spettatori.

9.30 - TITOLI ABILITATIVI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le attività di cui al punto 9.29 ovvero balere, teatri viaggianti e le esibizioni di moto-acrobatiche sono soggette alla licenza di cui all'art. 68/69 del TULPS.
2. La concessione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento delle attività sono rilasciate con un unico provvedimento.
3. L'attività, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata in qualsiasi periodo dell'anno purché non rechi disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale in generale.
4. Le domande per l'installazione e la gestione dell'attività devono essere presentate al SUAP con le modalità di cui al punto 9.4, in regola con le norme sul bollo, almeno 60 giorni prima dell'inizio previsto.
5. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena d'inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.
6. Nel caso di presentazione di più domande di svolgimento delle attività di cui al presente titolo, nel medesimo periodo, prevale l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

9.31 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PRINCIPALI

1. L'esercente titolare della concessione dell'area o suo rappresentante è tenuto al rispetto del presente capitolo in ogni sua parte.
2. La Polizia Municipale, il personale dell'Azienda USL, per quanto di competenza e gli altri Organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione in funzione delle rispettive attribuzioni, relativamente al rispetto delle norme del presente regolamento.
3. Le violazioni alle norme del presente capitolo, nonché alle eventuali prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi, e per le quali la legge non preveda sanzioni specifiche, sono punite, a sensi dell'art. 7 bis del T.U. 18.8.2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 ad € 500, secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, applicabili nei singoli casi.
4. L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà adottare, previa diffida e/o contestazione degli addebiti all'interessato, provvedimenti amministrativi consistenti in:
 - a) revoca della concessione in atto;
 - b) incameramento totale o parziale della cauzione, quando questa è dovuta;
 - c) esclusione, fino ad un massimo di anni cinque, del trasgressore dalle piazze del territorio comunale;
 - d) riduzione del punteggio totale in proporzione all'infrazione commessa, limitatamente agli spettacoli viaggianti.

5. Per il mancato rispetto delle norme relative all'impiego di altoparlanti, nonché ad orari di chiusura del Parco, sarà applicata una sanzione pecuniaria, nella misura stabilita dal Sindaco.

6. La recidiva nell'infrazione all'obbligo di rispettare i limiti massimi di rumorosità comporterà il divieto di continuare ad utilizzare gli apparecchi di riproduzione sonora e musicale, nell'ambito della manifestazione in corso.

7. Per qualsiasi infrazione accertata, potrà comunque essere inflitto il richiamo scritto, che comporta il mancato riconoscimento, ai fini dell'anzianità, della partecipazione alla manifestazione a cui si riferisce l'infrazione.

8. I suddetti provvedimenti sono adottabili anche cumulativamente.

9. L'infrazione del divieto di sub-concessione delle aree e di sostituzione delle attrazioni autorizzate comporta per le aree oggetto di concessione temporanea per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, l'applicazione delle sanzioni corrispondenti.

10. In caso di occupazione abusiva d'area, verrà emessa ordinanza immediata di cessazione dell'attività e sgombero dell'area, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste.

9.32 - SANZIONE ACCESSORIA (SOSPENSIONE)

La partecipazione al luna park verrà sospesa nei seguenti casi:

- per reiterazione nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalle autorità di vigilanza e finalizzate al rispetto degli obblighi del concessionario previsti dal presente regolamento e al ripristino delle condizioni per il regolare svolgimento del Luna Park: 1 anno di sospensione dalla manifestazione (senza perdita delle anzianità maturate) da scontare nell'edizione successiva;

- per insolvenza e/o morosità nel pagamento di tasse, canoni, tariffe e rimborsi comunali e corrispettivi comunque dovuti dal concessionario in dipendenza della concessione: 2 anni di sospensione dalla manifestazione (con perdita dell'anzianità maturata) da scontare nelle edizioni successive.

9.33 - NORMA TRANSITORIA

Fino all'individuazione di area dedicata allo svolgimento delle attività oggetto di questo regolamento verrà utilizzata, per lo svolgimento del luna park tradizionale di S. Donnino, l'area temporaneamente individuata nella zona di via Emanuelli, via S. D'Acquisto ed aree limitrofe. Per le altre attività varrà quanto stabilito dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

9.34 - ABROGAZIONI

E' abrogata ogni altra norma contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'emanazione del presente regolamento che sia in contrasto con lo stesso.

